

Rassegna Stampa

di Lunedì 14 marzo 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
41	Italia Oggi Sette	14/03/2022	<i>Riparte Ingenio al femminile</i>	3
Rubrica Ingegneria				
1	Il Sole 24 Ore	14/03/2022	<i>Bonus edilizi, le nuove responsabilita' per i professionisti e le chance di tutela (A.Lovera)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
19	Il Sole 24 Ore	14/03/2022	<i>La valutazione degli immobili accoglie anche i rischi legati al clima (L.Cavestri)</i>	7
6/7	Italia Oggi Sette	14/03/2022	<i>Bonus edilizi? Un dedalo di visti (F.Poggiani)</i>	8
Rubrica Sicurezza				
1	Corriere della Sera	13/03/2022	<i>Int. a F.Gabrielli: "Reti e sicurezza rischi per l'Italia: usiamo antivirus creati dai russi" (G.Bianconi)</i>	11
1	Italia Oggi Sette	14/03/2022	<i>L'anno dei pirati digitali (S.Saturno)</i>	14
Rubrica Innovazione e Ricerca				
15	Il Sole 24 Ore	12/03/2022	<i>Agricoltura 4.0, investimenti a 1,6 miliardi nel 2021 (+23%) (G.D.o.)</i>	16
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	12/03/2022	<i>L'Italia spreca il 4% del metano. Ecco chi specula sui prezzi del gas (J.Giliberto)</i>	18
3	Il Sole 24 Ore	12/03/2022	<i>L'idroelettrico lancia l'allarme: la siccita' ferma gli impianti (C.Dominelli)</i>	21
Rubrica Altre professioni				
11	Il Sole 24 Ore	14/03/2022	<i>Ai fiscalisti contestata la falsa fatturazione (I.Cimmarusti)</i>	23
29	Italia Oggi	12/03/2022	<i>Elezioni dei commercialisti. C'e' l'ombra di nuovi ricorsi</i>	24
Rubrica Professionisti				
10	Il Sole 24 Ore	14/03/2022	<i>Sulla congruita' delle parcelle nessuna bussola (G.Gavelli/L.Rollino)</i>	25
11	Il Sole 24 Ore	14/03/2022	<i>La mappa dei reati: rischi penali per Ape, asseverazioni e Scia (A.Diddi)</i>	26
Rubrica Fisco				
22	Corriere della Sera	14/03/2022	<i>Superbonus, nella Capitale maxi illeciti da 1,3 miliardi (M.Giustini)</i>	29
24	Italia Oggi	12/03/2022	<i>Pnrr, anche i privati rispondono (F.Cerisano)</i>	30
8/9	Italia Oggi Sette	14/03/2022	<i>Le semplificazioni in edilizia ingarbugliano il regime Iva (F.Ricca)</i>	31
Rubrica Fondi pubblici				
28	Italia Oggi	12/03/2022	<i>Sulle reti idriche 900 min (L.Chiarello)</i>	35
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Italia Oggi Sette	14/03/2022	<i>Affari legali - Carte non pervenute, la colpa e' dell'utente (A.Ubaldi)</i>	36
Rubrica Normative e Giustizia				
21	Il Sole 24 Ore	14/03/2022	<i>La perizia non puo' estendersi oltre i limiti della domanda (G.Vaccaro)</i>	37

Riparte Ingenio al femminile

In occasione della giornata mondiale dedicata alla donna, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha annunciato di aver avviato le iniziative preliminari per l'organizzazione della seconda edizione del premio tesi di laurea «ingenio al femminile». Il premio è rivolto alle studentesse italiane che si sono laureate in ingegneria nel corso dell'anno accademico 2020/21, e si inquadra all'interno del più ampio progetto «Ingenio al Femminile». Il premio andrà a favore delle migliori tesi di laurea, che dovranno avere come oggetto principale - o dovranno essere direttamente collegabili - ad una delle missioni che compongono il Piano nazionale di ripresa e resilienza



159329

SPECIALE CASA: DALLE POLIZZE AI RISCHI PENALI

Bonus edilizi, le nuove responsabilità per i professionisti e le chance di tutela



Tutti i nuovi oneri e le sanzioni per ingegneri, architetti, tecnici e fiscalisti dopo la stretta anti frode: rischio aumento per le polizze.

Cimmarusti, Diddi, Gavelli, Lovera, Rollino e Uva —alle pagine 10-11

Bonus edilizi, polizze a rischio rincaro per ingegneri, architetti e tecnici

Dopo i Dl Antifrodi e Cessioni. Servono massimali più alti per coprire le attestazioni aggiuntive, mentre per i piccoli lavori le assicurazioni non scendono sotto il limite dei 500mila euro. Le compagnie: «Validi i contratti in corso»

Adriano Lovera

Con le nuove norme anti frodi sui bonus edilizi le polizze per i tecnici impegnati nelle asseverazioni rischiano di costare di più. Ma, prima ancora di capire l'impatto economico, le nuove regole stanno creando ai professionisti dubbi e incertezze.

Dal 26 febbraio il decreto sulle cessioni (Dl 13/2022) ha modificato le assicurazioni di responsabilità civile obbligatorie per i tecnici impegnati nelle asseverazioni legate ai bonus edilizi. Ora il legislatore richiede una polizza ad hoc per ciascun intervento, con massimale di pari importo rispetto ai lavori.

Ingegneri, architetti, geometri e periti vedono all'orizzonte soprattutto un aumento dei costi, nonostante le rassicurazioni delle compagnie, ma anche una costante perdita di tempo speso in burocrazia.

I piccoli lavori

Oneri maggiorati sono già realtà per i professionisti impegnati nei piccoli lavori. «Il testo richiede un'assicurazione per ogni intervento, quindi siamo di fronte a un moltiplicarsi delle polizze da sottoscrivere» commenta Mauro Iacumin, ingegnere, vicepresidente nazionale di Inarsind. Senza però risparmi di fronte a piccoli importi. «Oggi anche per lavori da 50/60mila euro, ci vengono offerte polizze con massimale minimo da 500mila euro, con un premio da 2-300 euro, che in teoria potrebbe costare molto meno».

Più polizze più costi

Maggiori spese potrebbero venire dall'incrocio del Dl 13/2022 con il Dl Antifrodi (Dl 157/2021). Il nuovo obbligo di coprire ogni singolo lavoro asseverato si somma a quello di asseverare tutti i lavori agevolati (non più solo il 110%) imposto dal 12 novembre dal primo decreto, in caso di sconto in fattura o cessione del credito (con l'eccezione dei lavori in edilizia libera

o sotto i 10mila euro). Dunque sempre più lavori asseverati da coprire con lo stesso massimale, che ora potrebbe "esaurirsi" prima e costringere il tecnico a una nuova polizza o all'aumento del tetto. Ordini e associazioni si sono già mossi per chiedere aggiustamenti e chiarimenti al decreto che potrebbe subire modifiche in fase di conversione.

«Come Rete delle professioni tecniche, abbiamo già proposto delle modifiche al decreto Sostegni-ter in corso di approvazione» spiega Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. «Il massimale, nella prassi di mercato, rappresenta sempre una quota percentuale, mai l'intero importo di un lavoro, e vorremmo fosse introdotto un meccanismo del genere. Poi c'è il tema delle polizze esistenti, stipulate prima del 26 febbraio: sarebbe opportuno sancire la loro validità» prosegue Zambrano.

Le prime indicazioni

Il mondo assicurativo, per ora, dà

una lettura flessibile del testo di legge. Da Assigeco fanno sapere che la novità non crea problemi: con una procedura online, è possibile adeguare le vecchie polizze alla nuova norma. Il colosso assicurativo Aig ha inviato alla propria rete un documento che considera valide le assicurazioni esistenti, poiché il nuovo comma non andrebbe a cancellare la possibilità di avvalersi della normale Rc professionale multi progetto, dotata di appendice per le asseverazioni, «a patto che questa conservi le caratteristiche richieste già in precedenza, a livello di retroattività, di as-

senza di "esclusioni" e con il massimale minimo di 500mila euro». Anche Marsh Italia sostiene che, pur di fronte al nuovo dettato di legge, siano da ritenere valide tre formule: la polizza *single project* con massimale pari al valore dell'asseverazione; la Rc professionale ordinaria (dotata dei requisiti richiesti dal dl 34/2020) oppure la Rc professionale dedicata alla sola attività di "attestazione e asseverazione". La stessa Marsh ammette però che «con la soluzione *single project* i costi assicurativi potrebbero essere superiori, per-

ché le compagnie applicheranno premi minimi di polizza anche in caso di importi da asseverare di piccola entità». La polizza *single project* sul mercato esiste e rientra in alcune convenzioni fra broker e ordini ma sempre con un massimale minimo di 500mila euro.

Resta infine da chiarire se anche l'aumento delle sanzioni a carico degli asseveratori (si veda la pagina a fianco) possa provocare un incremento dei rischi e dei costi delle coperture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le scelte. Professionisti al bivio tra tre tipi di copertura: "single project, rc ordinaria estensibile e Rc specifica per le asseverazioni



SUL SOLE 24 ORE DELL' 11 MARZO
Focus sulle nuove condizioni di contratto per le polizze di Rc: verso una autocertificazione a cura del tecnico per la capienza del massimale



Domande & Risposte

1

Ho già una Rc professionale usata per le asseverazioni. Sono obbligato a stipularne una nuova dopo le modifiche del decreto legge sulle cessioni (DL 13/2022)?

Al momento le compagnie tendono a ritenere validi i contratti in essere: sia le Rc professionali consuete, con opportuna estensione ad "asseverazione e attestazioni", sia quelle adibite solo ai bonus edilizi. Questa, però, è un'interpretazione che appare non in linea con il dettato formale della legge quindi è consigliabile contattare il proprio broker o agenzia per un confronto.

2

È possibile oggi stipulare polizze con massimale identico all'entità dei lavori?

Sì, lo permettono già oggi diverse compagnie e broker tra i più utilizzati dai professionisti. Ma sempre, comunque, con un massimale minimo di 500mila euro. Quindi non parametrato a lavori di entità inferiore a questa cifra.

3

Dopo le novità del decreto sulle cessioni i premi delle nuove polizze saranno più cari?

Per ora no. Al momento le polizze restano parametrize su un massimale minimo di 500mila euro, dunque i premi non subiscono particolari variazioni. In futuro, però, potrebbero aumentare anche per effetto del maggior rischio assunto, che deriva dall'aumento delle sanzioni in capo al professionista che emette false attestazioni

4

Con il moltiplicarsi degli obblighi di asseverazione per tutti i bonus edilizi è sufficiente la polizza Rc attuale con massimale di 500mila euro?

Dal 12 novembre 2021 le asseverazioni (e dunque le polizze relative) sono obbligatorie per tutti i lavori agevolati (non in edilizia libera) sopra i 10mila euro in caso di sconto in fattura o cessione del credito. Ora il DL 13 ha imposto il rapporto di uno a uno tra lavori da asseverare e massimale. Non sarà infrequente, quindi, che il professionista debba o aumentare il massimale o sottoscrivere ulteriori polizze con maggiori spese.

5

È possibile che una compagnia rifiuti ora di assicurare l'asseveratore?

Sì, è un rischio che corrono specialmente i professionisti impegnati solo in piccoli lavori. Qualora il tecnico pretenda una singola polizza con un massimale di importo limitato, ipotizziamo 30mila euro (scelta resa possibile dal DL 13/2022), difficilmente troverebbe una compagnia disposta a emettere una polizza con un premio corrispondente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA REGOLA
Il decreto 13 richiede una polizza per intervento con massimale parametrato ai lavori



122.548
Asseverazioni

Per il Superbonus 110%
Depositato dai tecnici abilitati all'Enea al 1° marzo scorso per oltre 21 miliardi di investimenti

Immobiliare & climate change

La valutazione degli immobili accoglie anche i rischi legati al clima

Report McKinsey. L'analisi delle variabili deve entrare nelle prassi di lavoro degli operatori. In arrivo stress test della Bce per capire se le banche sanno gestire le situazioni

Laura Cavestri
MILANO

Due settimane fa è stato il forte vento - Eunice - a sradicare alberi e abbattere costruzioni nel Nord Europa. Ma in che modo il cambiamento climatico influenzerà il settore immobiliare? Fa il punto l'ultimo studio di McKinsey su *Climate Change and opportunities for Real Estate*.

La transizione verso "net-zero" è entrata nell'agenda della politica, ma anche di operatori finanziari e immobiliari. Ma la strategia più efficace - spiega l'analisi di McKinsey - la faranno, da un lato, la capacità di elaborare e incrociare dati continuamente aggiornati sul clima, l'area e il patrimonio immobiliare che si trova in una specifica area, così come la differenziazione strategica nel settore immobiliare, che, da solo, genera quasi il 40% delle emissioni globali totali. Di queste, circa l'11% è generato dalla produzione di materiali utilizzati negli edifici (tra cui acciaio e cemento), mentre il resto è emesso dagli edifici stessi e genera l'energia che alimenta gli edifici stessi.

L'analisi

La ricerca di McKinsey stima, infatti, che, approssimativamente, saranno



Gli effetti di «Eunice».

Un albero sradicato dalla furia del vento ad Amsterdam solo 2 settimane fa

necessari 9,2 trilioni di dollari di investimenti annuali a livello globale per supportare la transizione net-zero. «Per questo sono tre le azioni che gli operatori del Real estate dovrebbero mettere in campo per creare valore e non subire la transizione ecologica - ha spiegato Nicola Sandri, partner McKinsey e global leader

del settore infrastrutture di trasporto - incorporare i rischi del cambiamento climatico nelle valutazioni degli asset e del portafoglio, perché ciò richiede lo sviluppo delle capacità analitiche per comprendere i rischi fisici e di transizione sia diretti che indiretti; decarbonizzare asset e portafogli immobiliari, anche attraverso la capacità di attrarre investimenti e usufruire di incentivi. Infine, creare nuove fonti di valore e flussi di entrate per investitori, tenant e comunità. La tecnologia e gli algoritmi - ha concluso Sandri - ci mettono nelle condizioni di accedere a dati, analisi e misurazioni sempre più precise e

capillari, ma per trarre valore da questi dati serve investire in team di intelligence, professionisti in informatica, ingegneria, risk management e finanza per costruire, ristrutturare, mantenere e gestire gli immobili, il cui valore dipenderà non solo dal rischio climatico ma soprattutto da quanto si riuscirà a contrastare tale rischio con attività di prevenzione».

Gli stress test della Bce

Tra alluvioni, incendi, frane e terremoti, le abitazioni più esposte ai fenomeni estremi legati ai cambiamenti del clima possono arrivare a perdere dal 5 sino al 45% del loro valore, come pubblicato dall'Eurotower ne "Gli scenari della Bce" tre settimane fa.

Un problema per i cittadini-proprietari e anche per le banche che li finanziano con mutui e prestiti, dato che sono molto esposte sul fronte immobiliare. Per questo tra marzo e luglio, la Bce condurrà una serie di stress test sulle banche europee che saranno resi noti nel III trimestre di quest'anno. I nuovi test della Bce includeranno anche l'impatto di elementi come i prezzi più elevati delle emissioni o dell'efficienza energetica sul mercato dei mutui ma non avranno conseguenze sui requisiti patrimoniali delle banche stesse.

» RIPRODUZIONE RISERVATA



Il dl antifrodi ripristina le cessioni multiple, ma complica l'iter di rilascio delle attestazioni

Bonus edilizi? Un dedalo di visti

Aumentano gli obblighi per i tecnici. Inasprite le sanzioni

Pagine a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI


Tornano le cessioni multiple dei bonus edilizi ma aumentano adempimenti e obblighi. Reclusione da due a cinque anni, sanzione da 50 mila a 100 mila euro

e polizza assicurativa per ogni intervento comportante visti a carico del tecnico. Con il nuovo decreto antifrodi (dl n. 13/2022), il legislatore cambia rotta sul tema della cessione dei crediti edilizi, sopprime il comma 1 dell'art. 28 del dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter) e ripristi-

na le cessioni multiple, pur introducendo il divieto di cessioni parziali successive alla prima, a partire dal prossimo 1° maggio. Inoltre, viene introdotto il comma 13-bis.1 nell'art. 119 del dl 34/2020, in tema di 110%, che inasprisce le sanzioni pecunia-

rie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano dichiarazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese. Infine, con decorrenza incerta, si chiede di stipulare una assicurazione per ogni intervento comportante attestazione o asseverazione a cura dei tecnici.

— © Riproduzione riservata —



159329

Il quadro delle asseverazioni

TIPOLOGIA DELLA DETRAZIONE <i>(situazione dal 2022)</i>	ATTESTAZIONE DEI REQUISITI		ATTESTAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE		VISTO DI CONFORMITÀ	
	Detrazione in dichiarazione dei redditi	Cessione o sconto in fattura sul corrispettivo	Detrazione in dichiarazione dei redditi	Cessione o sconto in fattura sul corrispettivo	Nella dichiarazione dei redditi	Nel modello di comunicazione per la cessione o lo sconto in fattura
Recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione)	Esclusa <i>(comunicazione Enea nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori)</i>		Esclusa	Obbligatoria dal 12/11/2021 ma esclusa se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021 ma escluso se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro
Ecobonus ordinario	Obbligatoria ai fini dell'opzione per la cessione o sconto sul corrispettivo <i>(comunicazione Enea nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori)</i>		Obbligatoria alla fine dei lavori, per i lavori iniziati dal 6/10/2020	Obbligatoria dal 12/11/2021 ma esclusa se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021 ma escluso se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro
Ecobonus maggiorato (superbonus 110%)	Obbligatoria ai fini dell'opzione per la cessione o sconto sul corrispettivo <i>(comunicazione Enea nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori)</i>	Obbligatoria in caso di opzione per cessione o sconto sul corrispettivo per i Sal ed entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori	Obbligatoria nell'asseverazione requisiti tecnici, da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori	Sinell'asseverazione requisiti tecnici, da inviare all'Enea prima dell'invio della comunicazione per l'opzione per cessione o sconto sul corrispettivo o entro 90 giorni dalla fine dei lavori	Obbligatorio <i>(escluso il caso in cui si presenta di modello 730 presentato da sostituto o 730 e Redditi precompilati anche con modifiche intervenute)</i>	Obbligatorio
Fonti rinnovabili con installazione o integrazione di impianto di climatizzazione	Esclusa <i>(comunicazione Enea nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori)</i>		Esclusa	Obbligatoria dal 12/11/2021 ma esclusa se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021 ma escluso se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro
Eliminazione di barriere architettoniche	Esclusa		Esclusa	Obbligatoria dal 12/11/2021 ma esclusa se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021
Bonus facciate (non eco)	Esclusa		Esclusa	Obbligatoria dal 12/11/2021, sia per l'esercizio delle opzioni per la cessione o sconto sul corrispettivo sia alla fine dei lavori	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021
Bonus facciate (eco)	Obbligatoria l'asseverazione per il rispetto dei requisiti tecnici alla chiusura dei lavori. Non è necessario utilizzare l'allegato B del dm 6/8/2020. Scheda tecnica da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori		Obbligatoria alla fine dei lavori, per i lavori iniziati dal 6/10/2020	Obbligatoria dal 12/11/2021. È contenuta nell'asseverazione tecnica alla chiusura dei lavori	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021

Il quadro delle asseverazioni

TIPOLOGIA DELLA DETRAZIONE (situazione dal 2022)	ATTESTAZIONE DEI REQUISITI		ATTESTAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE		VISTO DI CONFORMITÀ	
	Detrazione in dichiarazione dei redditi	Cessione o sconto in fattura sul corrispettivo	Detrazione in dichiarazione dei redditi	Cessione o sconto in fattura sul corrispettivo	Nella dichiarazione dei redditi	Nel modello di comunicazione per la cessione o lo sconto in fattura
Sisma bonus ordinario	Obbligatoria l'asseverazione per riduzione del rischio sismico di almeno 1 o 2 classi da depositare al Sue del comune, sia anteriormente (<i>allegato B</i>) sia alla chiusura dei lavori	Obbligatoria l'asseverazione di riduzione di rischio sismico di almeno 1 o 2 classi da depositare al Sue del comune, sia anteriormente (<i>allegato B</i>), sia per i Sal che alla chiusura dei lavori	Esclusa	Obbligatoria dal 12/11/2021 all'interno dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico, prima dell'invio della comunicazione per l'opzione per cessione o sconto sul corrispettivo. Esclusa per il super sisma bonus acquisti e per gli interventi in edilizia libera o sotto i 10 mila euro	Escluso	Obbligatorio dal 12/11/2021 ma esclusa se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro
Sisma bonus maggiorato (super sisma bonus 110%)	Obbligatoria l'asseverazione di riduzione di rischio sismico da depositare al Sue del comune, sia anteriormente (<i>allegato B</i>) sia alla chiusura dei lavori	Obbligatoria, l'asseverazione di riduzione di rischio sismico da depositare al Sue del comune, sia anteriormente (<i>allegato B</i>), sia per i Sal che alla chiusura dei lavori	Obbligatoria alla fine dei lavori, nell'asseverazione di riduzione del rischio sismico finale da depositare al Sue del comune. No per il super sisma bonus acquisti	Obbligatoria all'interno dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico da depositare al Sue del comune, prima dell'invio della comunicazione per l'opzione per cessione o sconto sul corrispettivo. Esclusa per il super sisma bonus acquisti	Obbligatorio (escluso il caso in cui si presenta di modello 730 presentato da sostituto o 730 e Redditi precompilati anche con modifiche intervenute)	Obbligatorio
Impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo ordinario	Esclusa (comunicazione Enea nei 90 giorni successivi alla chiusura dei lavori)		Esclusa	Obbligatoria dal 12/11/2021 ma esclusa se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro	Escluso	Obbligatorio ma escluso se lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro
Impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo (intervento trainato con il superbonus 110%)	Obbligatoria l'asseverazione per i requisiti tecnici da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Non necessaria se trainata dal super sisma bonus	Obbligatoria l'asseverazione per i requisiti tecnici da inviare all'Enea, in caso di opzione per la cessione o sconto sul corrispettivo, sia per i Sal sia entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori. Non necessaria se trainata dal super sisma bonus	Obbligatoria all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici, se trainata dall'ecobonus 110% da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori	Obbligatoria all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici se trainata dall'ecobonus 110%, da inviare all'Enea prima dell'invio della comunicazione per le opzioni di cessione e di sconto sul corrispettivo o entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori	Obbligatorio (escluso il caso in cui si presenta di modello 730 presentato da sostituto o 730 e Redditi precompilati anche con modifiche intervenute)	Obbligatorio
Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (intervento trainato con il superbonus 110%)	Obbligatoria l'asseverazione per i requisiti tecnici da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Non necessaria se trainata dal super sisma bonus	Obbligatoria l'asseverazione per i requisiti tecnici da inviare all'Enea, in caso di opzione per la cessione o sconto sul corrispettivo, sia per i Sal sia entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori	Obbligatoria all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici, se trainata dall'ecobonus 110% da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori	Obbligatoria all'interno dell'asseverazione dei requisiti tecnici se trainata dall'ecobonus 110%, da inviare all'Enea prima dell'invio della comunicazione per le opzioni di cessione e di sconto sul corrispettivo o entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori	Obbligatorio (escluso il caso in cui si presenta di modello 730 presentato da sostituto o 730 e Redditi precompilati anche con modifiche intervenute)	Obbligatorio

L'INTERVISTA A GABRIELLI

«Reti e sicurezza rischi per l'Italia: usiamo antivirus creati dai russi»

di **Giovanni Bianconi**

Gli antivirus dei nostri pc che proteggono dagli accessi abusivi «sono stati creati dai russi e ora devono essere cambiati». L'allarme del sottosegretario Gabrielli. «Attenti alla cyber-sicurezza, i server pubblici inadeguati».

a pagina **15**



159329

L'INTERVISTA

Il sottosegretario Gabrielli sulla tenuta dei sistemi in caso di attacchi: server pubblici inadeguati. Come rendere sostenibili le sanzioni se la guerra continua

«Attenti alla cyber-sicurezza I nostri antivirus da cambiare, sono stati prodotti dai russi»

di **Giovanni Bianconi**

ROMA Esiste una guerra visibile, con le drammatiche immagini di morti, feriti e distruzioni che giungono dall'Ucraina, e ne esiste una invisibile (per adesso solo temuta) che potrebbe abbattersi sui sistemi informatici che regolano la nostra vita quotidiana.

«Sono due fronti che destano la nostra preoccupazione nel senso etimologico del termine», spiega l'ex capo della polizia e della Protezione civile Franco Gabrielli, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale.

Che vuol dire?

«Che ci stiamo preoccupando di pericoli e problemi legati all'invasione dell'Ucraina, cioè ce ne stiamo occupando prima di possibili effetti negativi sulla sicurezza del Paese. Non solo per le conseguenze economiche, industriali e sociali delle sanzioni verso la Russia, ma anche nel campo della cibernetica che sta diventando sempre più rilevante. Non a caso la Nato l'ha indicato come un quinto settore di possibile conflitto che va ad aggiungersi ai quattro classici: cielo, terra, mare e spazio».

C'è il rischio di attacchi informatici ai nostri sistemi di sicurezza o della pubblica amministrazione?

«Segnali di crisi c'erano già prima che iniziasse la guerra, e fin da metà gennaio l'Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale, istituita l'estate scorsa, attraverso lo Csirt (*Computer security incident response team*, struttura di monitoraggio interna dell'Agenzia, ndr) e il Nucleo di sicurezza cibernetica, ha svolto un efficace ruolo di coordinamento e di stimolo per tutte le ammini-

strazioni sensibili e gli operatori di servizi essenziali con comunicazioni e *alert* specifici su possibili criticità. Quella di un attacco previsto per il 6 marzo è stata resa di dominio pubblico, ma ce ne sono state altre. Al momento non ci sono indicatori sulla volontà di spostare lo scontro su questo terreno, ma ciò non significa che non avverrà. Non dobbiamo farci trovare impreparati, sviluppando la nostra capacità di difesa e resilienza».

Il rischio è collegato al protrarsi dei tempi della guerra che inizialmente si immaginava di breve durata?

«Certamente più la situazione si complica, prolungando i tempi di una guerra classica, più aumenta la possibilità che il conflitto si estenda ad aggressioni cibernetiche verso i Paesi dichiarati "ostili" da Putin. Ma dobbiamo imparare a vivere gli *alert* come gli annunci di eventi meteorologici avversi: non con disperazione ma con spirito di reazione per evitare le conseguenze peggiori. Tenendo presente che scontiamo i limiti strutturali di un sistema di *server* pubblici inadeguato, e che pure in questo ambito dobbiamo liberarci da una dipendenza dalla tecnologia russa».

Che tipo di dipendenza?

«Per esempio quella di sistemi antivirus prodotti dai russi e utilizzati dalle nostre pubbliche amministrazioni che stiamo verificando e programmando di dismettere, per evitare che da strumento di protezione possano diventare strumento di attacco».

Sembra la replica del problema delle fonti di energia, ma per rendersi indipendenti dal gas russo ci vorranno anni. Nel frattempo che si fa?

«Si percorre la strada indicata dal presidente del Consi-

glio, lavorando per diversificare il più possibile le fonti di approvvigionamento: rivolgendosi ad altri Paesi, riattivando o migliorando le prestazioni dei gassificatori, incentivando l'eolico o altre forme di energia. Ci vuole tempo, ma l'unica alternativa all'abbandono dell'Ucraina invasa al proprio destino e al coinvolgimento bellico diretto è quella delle sanzioni alla Russia. Non c'è altra via. E come ha detto il presidente Draghi, le sanzioni devono essere rapide, efficaci ma anche sostenibili da chi le ap-

plica».

Che significa in concreto?

«Essere consapevoli che le sanzioni hanno un costo anche per noi, e noi dobbiamo essere in grado di affrontarlo. La reazione russa comporta conseguenze in termini di riduzione delle fonti di energia e delle forniture di altre materie prime, fertilizzanti e altri prodotti. La sostenibilità non comporta l'eliminazione dei problemi, ma renderli meno gravi. Quindi i problemi ci saranno».

Arriveranno razionamenti o imposizioni di riduzione dei consumi? Stiamo entrando in un'economia di guerra?

«Siamo coinvolti in un conflitto che prevedibilmente avrà tempi e conseguenze non brevi, e in attesa di un affrancamento dalla dipendenza energetica è possibile, ad esempio, che il prossimo inverno si debba affrontare con modalità diverse da quelle a cui siamo abituati. Per fortuna il Paese sta dando prova di unità e determinazione, insieme all'Unione europea, e per fortuna non siamo soli di fronte a questa situazione, com'è accaduto nella pandemia. Ci si salva tutti insieme. Anche per questo credo che dividersi sul-

le cause e responsabilità della guerra sia pericoloso».

Sbaglia chi dice che l'invasione dell'Ucraina è anche colpa dell'espansione della Nato o delle sue provocazioni?

«Il dissenso è il sale della democrazia e non può essere silenziato, il pensiero unico è sempre un male. Tuttavia in questa fase, di fronte a un aggressore ben individuato, non mi pare il caso di dividersi sulle colpe di chi ha cominciato a mettere in pericolo la pace; sono argomenti che hanno una loro dignità e da prendere in considerazione, ma in un altro momento. Ora l'obiettivo di tutti non può che essere portare Putin al "cessate il fuoco" e al tavolo delle trattative; poi lì si discuterà di tutto, ma prima di quel momento no. Adesso c'è solo la necessità di restare uniti sulle sanzioni, per convincere la Russia a trattare».

L'Italia ha appena aggiornato il piano per le emergenze radiologiche e nucleari. Corriamo un rischio anche su quel fronte?

«La riattualizzazione di un piano che c'è sempre stato è normale, al momento lo scenario di guerra nucleare non è all'orizzonte. Si può dire che come l'Occidente non contempla la *no fly zone* sui cieli dell'Ucraina perché comporterebbe un coinvolgimento diretto nella guerra che non diminuirebbe le sofferenze per l'Ucraina e ne aggiungerebbe per gli altri, così Putin non contempla l'arma nucleare che avrebbe conseguenze gravi in primo luogo per la Russia».

Lei ha la delega politica sui Servizi segreti: quale è l'analisi dell'intelligence italiana e quale ruolo concreto sta svolgendo nel conflitto?

«Ormai è chiaro che Putin

persegue la caduta del governo ucraino e la distruzione del suo sistema di difesa. Ma la presa di Kiev avrà dei costi per la Russia che potranno essere superiori alle previsioni iniziali, com'è avvenuto per i tempi

della conquista. Tutto il comparto di *intelligence* nazionale, in raccordo con i Servizi alleati e sotto il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è impegnato a garantire la giusta



cornice di sicurezza. Inoltre, la nostra Agenzia per la sicurezza esterna s'è occupata e continua a occuparsi della messa in sicurezza delle persone sul teatro di guerra, a cominciare dall'esfiltrazione degli italiani

svolta in collaborazione con il ministero degli Esteri. L'Aisi, che si occupa della sicurezza interna, ha ovviamente aumentato l'attenzione sulle attività di controspionaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Al confine La fila per salire sui treni a Zahony, in Ungheria: al confine con l'Ucraina. Nel tondo, Franco Gabrielli, 62 (Getty)



L'intesa europea
Il Paese sta dando prova di unità, insieme all'Ue: per fortuna non siamo soli di fronte a questa situazione. Ci si salva insieme, come per la pandemia. Credo che dividersi sulle responsabilità e sulle cause del conflitto sia pericoloso

L'anno dei pirati digitali

Nel 2021 esplosi i reati informatici, con danni per 6 mila mld di dollari a livello globale (+600%). Colpite l'83% delle aziende. Oltre 2 mila gli attacchi gravi

Aumentano senza sosta i crimini informatici. Con attacchi sempre più pesanti, sofisticati e mirati. Nel 2021, sono stati registrati su scala globale 2.049 cyber attacchi «gravi», con una crescita del 10% rispetto al 2020 e con una media di 171 incursioni al mese: il valore più elevato registrato finora. I cyber criminali hanno smesso di pescare a strascico e hanno bersagli sempre più definiti: in cima alla lista ci sono i sistemi governativi e militari, colpiti nel 15% dei casi, e il settore informatico, con il 14% degli attacchi. E quanto emerge dal Rapporto Clusit 2022 sulla cyber sicurezza. Intanto dal conflitto tra Russia e Ucraina emerge che la guerra non si combatte più solo nel mondo reale, ma anche nello spazio cibernetico: sono oltre 50 i gruppi hacker attivi in campo al momento.

Saturno-Longo-Castro da pag. 4

La fotografia nell'ultimo rapporto Clusit sugli eventi del 2021. Europa sempre più esposta

Il cyber crimine affina la mira, attacchi gravi in crescita del 10%

Pagina a cura

DI SILVANA SATURNO

Aumentano senza sosta i crimini informatici. Con attacchi sempre più pesanti, sofisticati e mirati. Nel 2021, sono stati registrati su scala globale 2.049 cyber attacchi «gravi», con una crescita del 10% rispetto al 2020 e con una media di 171 incursioni al mese: il valore più elevato registrato finora. I cyber criminali hanno smesso di «pescare a strascico» e hanno bersagli sempre più definiti: in cima alla lista ci sono i sistemi governativi e militari, colpiti nel 15% dei casi, e il settore informatico, con il 14% degli attacchi. E quanto emerge dal Rapporto Clusit 2022 sulla cyber sicurezza che sarà presentato martedì 15 marzo in apertura del convegno «Security summit streaming edition», organizzato da Clusit (associazione italiana per la sicurezza informatica) e Astrea (agenzia di comunicazione ed eventi specializzata nella cybersecurity) e del quale nei giorni scorsi sono stati diffusi alcuni numeri in anteprima.

Gli attacchi cyber nel

2021. E quasi sempre il cyber crimine la ragione degli attacchi informatici (l'86% dei casi), in crescita rispetto al 2020 (+5%). In forte aumento la «severità» degli attacchi: nel 2021, il 79% ha avuto un impatto elevato («high» o «critical»), rispetto al 50% del 2020. In particolare, il 32% delle intrusioni è stato caratterizzato da una «severity» critica, il 47% da una severità alta. Sono invece diminuiti gli interventi di impatto medio (-13%) e basso (-17%).

L'aumento della gravità degli attacchi ha prodotto un effetto moltiplicatore sui danni, stimati nel 2021 in 6 trilioni di dollari, da 1 trilione di dollari valutato per il 2020.

«Si tratta di una crescita drammatica, con un tasso di peggioramento annuale a due cifre, per un valore già pari a quattro volte il Pil italiano», ha commentato **Andrea Zapparoli Manzoni**, membro del comitato direttivo Clusit, secondo il quale «non è più possibile procrastinare l'adozione di contromisure efficaci e i necessari investimenti. Le risorse allocate dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, dovranno, a nostro parere, essere gesti-

te con una governance stringente in ottica cyber security di tutti i progetti di digitalizzazione previsti, valorizzando finalmente le competenze cyber delle risorse umane del paese».

Ma chi finisce nel mirino del cyber crimine? Per la prima volta dopo diversi anni, spiegano gli esperti Clusit, i cybercriminali non colpiscono più in maniera indifferenziata obiettivi molteplici; i cyber attacchi sono ora mirati e meglio tarati per colpire bersagli specifici, «appartenenti a tutti i settori». Dopo l'ambito governativo/militare, che risulta in cima alle mire degli hacker, fra i più colpiti risultano il settore informatica (14% dei casi), gli obiettivi multipli (nel 13% dei casi, in discesa dell'8%), la sanità, che rappresenta il 13% dei casi (in salita del 2% rispetto al 2020), l'istruzione (8%).

«È interessante notare che la differenza tra le percentuali dei settori più colpiti si assottiglia», ha sottolineato **Sofia Scozzari**, membro del comitato scientifico Clusit, «per la prima volta non vediamo categorie di vittime prese di mira in modo particolare rispetto ad altre. È invece evidente che i cyber attacchi

stanno colpendo tutti i settori, in maniera sostanzialmente uniforme, e al tempo stesso più selettiva, la pesca a strascico indifferenziata sta diminuendo», ha concluso Scozzari.

Cyber crimini: dove e come. A subire più di frequente attacchi informatici risulta in primo luogo il continente americano, colpito nel 45% dei casi (-2% rispetto al 2020). Sono cresciuti gli attacchi verso l'Europa, che superano un quinto del totale (21%, +5% rispetto all'anno precedente), e verso l'Asia (12%, +2% rispetto al 2020).

È rimasta invariata la situazione verso Oceania (2%) e Africa (1%). In diminuzione gli attacchi verso location multiple, che costituiscono il 19% del totale (-5% rispetto al 2020).

Ma come operano i cyber criminali? Sono i «malware» (programmi intrusivi e/o dannosi), e in particolare i «ransomware» (malware con richiesta di riscatto), gli strumenti ancora oggi preferiti da chi compie illeciti informatici con l'obiettivo di generare profitti. Tali tecniche rappresentano, come nel 2020, il 41% delle tecniche utilizzate.

Nel 21% dei casi vengono invece utilizzate tecniche inedite («unknown», per lo più si tratta casi di «data breach», violazioni di dati personali), e ancora, vulnerabilità note (16% dei casi) e phishing/social engineering, utilizzata nel 10% degli attacchi.

Un mix di strumenti, insomma, che denota la consapevolezza dei cyber criminali di poter contare sia su mezzi più tradizionali (come le vulnerabilità note), sia su mezzi sempre più sofisticati, come accaduto con attacchi di phishing a tema Covid-19 o attacchi tesi ad alterare la supply-chain di importanti organizzazioni, con effetti globali.

«I criminali oggi collaborano attivamente tra loro», ha

aggiunto Scozzari, «si sono ormai consolidati cartelli di servizi criminali, identificabili, per esempio, come 'ransomware as a service'. Significa che chi utilizza il ransomware non è più necessariamente chi lo ha progettato, né un esperto di sistemi come ci aspetteremmo da un tradizionale cyber criminale. Pensiamo che si tratti a questo punto di vera e propria criminalità organizzata, che ha capito quanto i crimini cyber possono essere remunerativi».

La situazione in Italia: i dati Fastweb. All'interno del rapporto Clusit, Fastweb presenta un'analisi dei fenomeni di cyber-crime e incidenti informatici più rilevanti elaborata dal proprio «securi-

ty operations center (Soc)». Dall'analisi risulta che nel corso del 2021 in Italia si è verificato un aumento generalizzato degli attacchi informatici. Sull'infrastruttura di rete di Fastweb, costituita da oltre 6,5 milioni di indirizzi IP pubblici su ognuno dei quali possono comunicare centinaia di dispositivi e server, si sono registrati, in particolare, oltre 42 milioni di eventi di sicurezza, con un aumento del 16% rispetto agli eventi rilevati nel 2020.

Tra i trend più rilevanti del 2021 è emersa la continua crescita di malware e botnet (reti di computer infettati da software dannosi), con un numero di server e device compromessi che ha fatto regi-


strare un aumento del 58%.

Nel 2021, inoltre, si è rilevato un aumento del numero di attacchi malware da server ospitati in Europa rispetto agli Stati Uniti.

In crescita, secondo Fastweb, anche le minacce relative ai servizi mail: il vettore d'attacco principale è l'utilizzo di URL malevoli, con l'87% sul totale, in crescita dell'11%. In aumento anche i fenomeni fraudolenti che sfruttano il servizio sms, dovuti in particolare alla diffusione di malware veicolati attraverso «smishing» (il phishing via sms), che espongono gli utenti a molti rischi per la privacy.


— © Riproduzione riservata —

Cresce la severità degli attacchi



© Clusit - Rapporto 2022 sulla Sicurezza ICT in Italia

I settori più colpiti nel 2021



© Clusit - Rapporto 2022 sulla Sicurezza ICT in Italia

Agricoltura 4.0, investimenti a 1,6 miliardi nel 2021 (+23%)

Osservatorio Agrifood

In agricoltura è in corso una rivoluzione tecnologica che negli ultimi anni è proseguita nonostante la pandemia spinta soprattutto dai miglioramenti promessi sul piano dell'efficienza e della sostenibilità. Negli ultimi due anni, infatti, in Italia gli investimenti in tecnologie di Agricoltura 4.0 sono esplosi passando da un fatturato di 540 milioni di euro nel 2019 agli 1,3 miliardi del 2020 per poi approdare a 1,6 miliardi di euro a fine 2021 con un ulteriore balzo del 23% in 12 mesi.

A livello mondiale si stima un giro d'affari dell'agritech di circa 15 miliardi di dollari e oltre 750 startup at-

Smart Enterprises) dell'Università degli Studi di Brescia, che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare e che sarà presentata nei dettagli il prossimo 15 marzo nel corso del webinar "Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell'innovazione digitale!".

Tra i progressi registrati dalla ricerca c'è l'incremento, in Italia, delle superfici coltivate con strumenti di Agricoltura 4.0 che nel 2021 hanno toccato il 6% del totale, il doppio dell'anno precedente. «Il 60% degli agricoltori italiani - si legge nella ricerca - utilizza almeno una soluzione di Agricoltura 4.0, +4% rispetto al 2020, e oltre quattro su dieci ne utilizzano almeno due, in particolare software gestionali e sistemi di monitoraggio e controllo delle macchine. Si segnala anche la crescente attenzione ai sistemi di analisi dei dati

colare l'eccesso di burocrazia e incentivi non del tutto mirati alle esigenze delle aziende agricole.

«Sempre di più gli attori della filiera agroalimentare riconoscono le opportunità ed i benefici dell'innovazione digitale che oggi rappresenta una leva strategica per la resilienza e la competitività del settore - spiega Andrea Bacchetti che dirige l'Osservatorio Smart AgriFood insieme con Chiara Corbo -. Lo certifica l'importante crescita del mercato e della superficie coltivata con strumenti di Agricoltura 4.0, sostenute certamente dagli incentivi fiscali legati al credito d'imposta, che in particolare hanno contribuito al rinnovo del parco macchine, ma avrebbero potuto avere un impatto ancora maggiore se fossero stati pensati specificatamente per il settore agricolo. La Smart Agrifood ha compiuto molta strada, ma molta ne resta da percorrere, a cominciare dalla necessità di aumentare la superficie coltivata con le nuove tecnologie e il ricorso ad applicazioni che integrino i diversi stadi della catena del valore».

«Sempre più centrale sarà il ruolo dei dati - ha aggiunto Chiara Corbo - e la loro valorizzazione lungo tutta la filiera. E del resto, l'indagine sui consumatori finali conferma che gli italiani sono sempre più attenti alla tracciabilità e alle caratteristiche di ciò che mettono nel piatto. E, in questa linea, il settore agroalimentare continua a guardare con forte interesse alle tecnologie blockchain. Ma sarà necessario incrementare la cultura digitale e la fiducia nelle potenzialità delle tecnologie. Oggi, infatti, solo una minoranza degli italiani impiega in modo sistematico strumenti digitali per informarsi su ciò che acquista e meno della metà di quelli che conoscono la blockchain hanno fiducia nelle sue potenzialità per la sicurezza».

—G.d.O.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A livello mondiale si stima un giro d'affari dell'agritech di circa 15 miliardi di dollari. L'Italia è nella top ten per numero di start up ed è tra i leader per crescita di superfici coltivate

tive. In questo contesto l'Italia è nella top ten dei paesi che contano il maggior numero di startup.

A guidare gli investimenti la spesa per macchine e attrezzature agricole nativamente connesse che coprono una quota di quasi la metà (il 47%) del mercato delle tecnologie di Agricoltura 4.0 e hanno registrato un progresso del 17%. A seguire il segmento dei sistemi di monitoraggio e controllo applicabili a mezzi e attrezzature agricole post vendita (35%).

È quanto emerge dal rapporto 2022 su Agricoltura 4.0 messo a punto dall'Osservatorio Smart AgriFood della School of Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio Rise (Research & Innovation for

e supporto delle decisioni, confermata dal 26% di aziende agricole che prevede investimenti in questo ambito per il prossimo futuro».

Un ruolo chiave nel favorire gli investimenti è rivestito dagli incentivi, in particolare dalle agevolazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale e dal Piano transizione 4.0: tre quarti delle aziende agricole hanno impiegato almeno un incentivo di Agricoltura 4.0. L'84% ne sostiene il ruolo chiave sulle scelte di investimento, nel senso che gli incentivi hanno consentito di anticipare gli investimenti (ne è convinto il 44% delle aziende), di investire in più soluzioni (20%) o in una soluzione più costosa (20%). Anche se non mancano le criticità, in parti-

ADOBESTOCK



Food 24

L'innovazione tecnologica nei campi attrae i giovani

AgriForum: 10 investimenti a 10 miliardi entro il 2025

Paolo Sbrana

10 miliardi di investimenti in agricoltura entro il 2025. AgriForum, l'associazione dei produttori agricoli italiani, ha presentato il suo piano strategico per il futuro. Il documento, intitolato "Strategia 2025", prevede una serie di investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare in materia di tecnologia e innovazione. L'obiettivo è attrarre i giovani nel settore agricolo e aumentare la produttività e la sostenibilità delle aziende agricole. Il piano prevede anche la creazione di nuovi posti di lavoro e la promozione di prodotti agricoli di qualità. AgriForum si impegna a lavorare in collaborazione con il governo e le istituzioni per realizzare questi obiettivi.

159329

L'Italia spreca il 4% del metano Ecco chi specula sui prezzi del gas

Energia e mercati

Disperse lungo il percorso
quantità pari all'intera
produzione nazionale

Hedge, banche, big oil Usa
fanno profitti record
con la volatilità dei mercati

Rispetto ai 76,1 miliardi di metri cubi di metano che l'Italia ha usato nel 2021, circa 3-3,5 miliardi di metri cubi (pari al 4% del gas estratto) sono svaporati in aria senza bruciare, prima ancora di arrivare a destinazione. Sono fuoriusciti dai giacimenti italiani, o da quelli di altri Paesi che pompano il gas verso l'Italia. Del metano diretto nel nostro Paese si perde una quantità pari alla produzione nazionale.

Intanto le banche d'affari, gli hedge fund specializzati sulle commodity e le grandi major si muovono con abilità sull'ottovolante dei mercati, riuscendo a macinare miliardi di profitti.

— alle pagg. 2 e 3

L'Italia disperde il 4% del gas, al vento 3 miliardi di metri cubi

Energia. Del metano che parte per l'Italia va persa una quantità pari alla produzione nazionale. Nel mondo spariti 180 miliardi di metri cubi. Lo scienziato americano Hamburg: scoprire le fughe

Jacopo Giliberto

La stima per forza di cose è approssimativa, attorno al 4%. Rispetto ai 76,1 miliardi di metri cubi di metano che l'Italia ha usato nel 2021, circa 3-3,5 miliardi di metri cubi sono svaporati in aria prima ancora di arrivare a destinazione. Sono sfiatati dai giacimenti italiani o da quelli in altri Paesi che pompano il gas verso l'Italia; sono trafilati attraverso le giunture e le flange dei grandi gasdotti che verso la Penisola corrono nei deserti africani e nelle steppe siberiane; hanno sibillato in valvole arrugginite o chiuse male, oppure il loro fiato si è liberato sotto le strade delle città italiane.

A titolo di confronto, nel 2021 dai giacimenti nazionali di gas sono stati estratti 3,34 miliardi di metri cubi di gas nazionale. In altre parole, abbiamo perso per strada una quantità di metano pari a quel gas che abbiamo potuto estrarre dal nostro sottosuolo. In tutto il mondo svaporano in aria ogni anno 180 miliardi di metri cubi, stima l'Agenzia internazionale dell'energia. Non è soltanto una questione di denaro, di valore dissipato in aria, di spreco di risorse. È anche una questione ambientale. Il metano non bruciato ha un effetto serra feroce. Riscalda il clima del pianeta con un'intensità circa 28 volte più cattiva rispetto a quell'anidride carbonica che è prodotta dalla combustione del gas.

Manfredi Caltagirone, italiano, è il direttore operativo dell'Osservatorio internazionale Onu per le emissioni di metano (in sigla Imeo). «A livello globale, si stima che vada disperso circa il 2-3% del gas estratto», spiega. L'Imeo deve controllare che annunci,

promesse e impegni di Governi e aziende vengano realizzati nei fatti. Gli studi dell'Imeo osservano che la quantità maggiore di metano pare sfiatare a bocca di pozzo, nella fase di estrazione e nelle lavorazioni iniziali. Parti minori trafilano nel trasporto, nell'evaporazione del carico delle navi metaniere, dalle tubazioni di distribuzione locale in città.

Del gas che dovrebbe arrivare in Italia, molto viene disperso quando è ancora in Libia; l'Algeria ha lasciato invecchiare gli impianti e ha molte perdite. Ma James Turitto dell'organizzazione statunitense Clean Air Task Force ha ispezionato con le termocamere gli impianti italiani del metano e dall'Alta Italia fino al Mezzogiorno ha individuato 25 punti di grande dispersione. Una torcia spenta in Liguria, una valvola non chiusa in Campania, una guarnizione frantumata in Abruzzo e così via.

«Anche pensando che l'efficienza delle torce sia del 98%, il 2% di metano non bruciato perché disperso ha un effetto serra peggiore rispetto al rimanente 98% di CO₂ prodotta. Ed è anche sicurezza energetica che viene lasciata scivolare via. Ed è necessaria la collaborazione dell'industria per individuare gli impianti da cui sfugge questo gas», avverte Caltagirone. Ed è davvero molto difficile individuare gli impianti da cui il metano svapora.

Ecco Steve Hamburg, scienziato statunitense e responsabile scientifico dell'organizzazione non governativa americana Environmental Defense Fund (in sigla EDF): «Dobbiamo capire che cosa sono queste emissioni fuggitive, quante sono, dove si trovano. Per questo motivo con centinaia di scienziati stiamo preparando il

lancio del MethaneSat, il satellite con sensori speciali che riuscirà a leggere dall'alto, con un dettaglio mai visto prima, i punti esatti da cui si disperde il gas. Potremo vedere dove avviene il fenomeno e come varia nel tempo». La responsabile italiana dell'EDF, Ilaria Restifo, coordina l'impegno ambientale delle imprese italiane che hanno sottoscritto in anticipo un accordo volontario per ridurre le emissioni di metano. Su temi correlati lavora anche l'associazione ambientalista italiana Amici della Terra con gli studi di Tommaso Franci.

Aggiunge Hamburg: «Il metano rappresenta più di un quarto del riscaldamento globale e la CO₂ contribuisce per quasi gli altri tre quarti del fenomeno, ma questo non basta per capire dove intervenire. Una cosa è certa: sarà il metano disperso in aria a creare il maggiore riscaldamento del clima e l'aumento delle emissioni fuggitive è la causa del riscaldamento globale degli ultimi anni».

Il metano si libera in aria in natura, per esempio per i processi di fermentazione, ma tanto gas viene emesso dalle attività umane. «Le principali fonti di emissioni fuggitive di metano in atmosfera vengono da agricoltura — aggiunge lo scienziato Hamburg — combustibili fossili, rifiuti e acque reflue».

Dice Cristiano Tortelli, amministratore delegato della PetrolValves: «Possiamo fornire kit retrofit che, se installati sulle valvole esistenti, monitorano l'emissione dei gas, mentre sulle valvole di nuova fornitura esiste un design che si chiama *fugitive emission*, il quale permette di ottenere lo *zero leakage*, la perdita zero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Import di gas

Dati in milioni di standard metri³ a 38,1 MJ/mc, periodo gennaio / dicembre

	2020	2021	-300	0	300	600	900	1200	1500	VAR. %
Produzione nazionale	4.107	3.343								-18,6%
Importazioni	66.130	72.728								10,0%
P Mazara Del Vallo	12.023	21.169								76,1%
u Gela	4.460	3.231								-27,6%
t Tarvisio	28.420	29.061								2,3%
i Passo Gries	8.592	2.170								-74,7%
d Melendugno	-	7.214								-
n Panigaglia	2.509	1.072								-57,3%
g Cavarzere	6.806	7.316								7,5%
e Livorno	3.273	1.437								-56,1%
s Gorizia	3	39								1.348,2%
o Altri	33	19								-42,0%
Consumo interno lordo	70.998	76.118								7,2%

Fonte: Ministero della transizione ecologica - DGISSEG

Tortelli (PetrolValves):
«Kit da installare
sulle valvole esistenti
per monitorare
l'emissione dei gas»



L'idroelettrico lancia l'allarme: la siccità ferma gli impianti



PAOLO TAGLIOLI
Il manager è il direttore generale di Assoidroelettrica

I nodi

Il dg Taglioli: «Settore in sofferenza, chiederemo lo stato di calamità»

Celestina Dominelli

ROMA

Dalla Calabria al Piemonte lo scenario non cambia. Sulle montagne la neve non c'è, i laghi sono vuoti come i fiumi, ridotti praticamente a ruscelli. Con il risultato che il comparto idroelettrico è allo stremo, costretto a fermare gli impianti per assenza d'acqua. Mancano, infatti, riserve e accumuli di neve che rappresentano alleati irrinunciabili in questo periodo per le centrali. Quattromimila quelle disseminate lungo la penisola che mediamente producono 45 terawattora di energia elettrica l'anno, il 15% del fabbisogno italiano a fronte di un consumo complessivo per il Paese di circa 300 TWh. Ma quell'asticella preziosa è fortemente a rischio per il 2022.

Ecco perché il settore lancia un grido d'allarme e si prepara a chiedere, con una doppia missiva indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi e al capo del Dipartimento della Protezione Fabrizio Curcio, il riconoscimento dello stato di calamità naturale in modo da poter beneficiare della sospensione di rate relative a mutui e leasing, di canoni e sovracani. Ma anche per sottolineare l'estrema difficoltà del settore nel sottostare all'an-

nunciato prelievo sugli extraprofitti approvato dal governo a fine gennaio, poi riformulato e ora contenuto in un emendamento al Sostegni Ter su cui la commissione Bilancio del Senato sarà chiamata a votare all'inizio della prossima settimana. Un provvedimento i cui effetti sono già stati quantificati dall'associazione con un taglio del 70% dei ricavi.

«Il comparto versa in una situazione veramente drammatica - spiega, al Sole 24 Ore, Paolo Taglioli, direttore generale di Assoidroelettrica, la principale associazione di categoria che riunisce 427 operatori per 4,5 miliardi di chilowattora annui prodotti, il 40% delle società del settore -. Sull'arco alpino in questi giorni abbiamo meno del 90% della risorsa e la totale assenza di neve, anche in alta quota, fa presagire il peggio per la primavera e l'estate». E le prospettive sono tutt'altro che rassicuranti. «A oggi - prosegue Taglioli - non è dato sapere quando questa situazione di alta pressione si interromperà per lasciare spazio a nuove perturbazioni. Sull'Appennino le condizioni sembrano leggermente migliori, ma in alcune zone l'acqua manca completamente e in altre i valori riscontrati sono meno dell'80%. E anche a Sud, in Calabria, le centrali stanno lavorando a circa il 30% del carico, ma anche lì la mancanza di neve non fa ben sperare per la primavera».


Insomma, il quadro è estremamente fosco come emerge anche dai racconti raccolti dal Sole 24 Ore tra gli operatori. Filippo Maggia, gestore di 30 impianti in Piemonte, non nasconde la sua preoccupazione. «Il problema

più grande è la mancanza totale di neve in montagna. Nei valloni, soprattutto nella Val Sesia, dove, al momento dovrebbero esserci accumuli di neve alti 10-15 metri non c'è niente. Lo stesso scenario anche nel Biellese. Per non dire dei laghi, come quello di Ceresole Reale, sotto il Gran Paradiso, completamente asciutto». Stesso allarme anche in Emilia-Romagna, dove a parlare è Barbara Franchi, proprietaria di una centrale idroelettrica sull'Appennino bolognese. «Siamo molto preoccupati perché da metà gennaio, non produciamo e febbraio abbiamo lavorato pochissimo. Per il mese di marzo, poi, le previsioni sono pessime e di questo passo non riusciremo a far fronte a pagamenti di concessioni, mutui e quant'altro. Ed è una situazione che si protrae ormai da diversi anni». E scendendo verso il Mezzogiorno le condizioni restano molto gravi. «In Calabria, nel periodo autunnale abbiamo raggiunto la sufficienza, ma adesso viaggiamo al 30%, siamo molto al di sotto delle medie sperate, è un anno piuttosto secco», lamenta Marco Mancuso, che possiede due impianti nella Regione.

Il grido d'allarme, dunque, è lo stesso. Per questo nella lettera inviata a Palazzo Chigi l'associazione metterà in fila i numeri del disastro e tornerà a chiedere un passo indietro sulla norma degli extraprofitti. Poi partiranno le iniziative dei singoli con Assoidroelettrica che, nel momento in cui sarà riconosciuto lo stato di calamità naturale, inviterà gli associati a chiedere al Gestore dei servizi energetici (Gse) il recupero del periodo incentivato corrispondente alla fase di siccità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Rinnovabili. Produzione di energia idroelettrica



159329

Ai fiscalisti contestata la falsa fatturazione

Le inchieste Per crediti inesistenti

Ivan Cimmarusti

Il professionista del fisco che comunica all'agenzia delle Entrate crediti d'imposta fittizi per bonus edili può essere accusato di falsa fatturazione, punita con la reclusione da quattro a otto anni.

L'ipotesi dei pubblici ministeri di Roma e di Perugia, confermata dal giudice per l'indagine preliminare e dal tribunale del Riesame, è già stata contestata a professionisti finiti nelle maglie degli accertamenti di tre distinti procedimenti. Secondo l'impostazione formulata nella fase

preliminare - che dunque attende un riscontro dalla legittimità - la trasmissione telematica all'Agenzia è da sanzionare con l'articolo 8 del Dlgs 74 del 2000. Il rischio di un coinvolgimento del professionista, anche se estraneo alla truffa in senso stretto, è concreto.

Nella ricostruzione investigativa consultabile nei documenti giudiziari, i professionisti «emettevano documenti aventi valore analogo alle fatture per operazioni inesistenti», rappresentati dai «modelli di comunicazione di cessione del credito trasmessi telematicamente all'agenzia delle Entrate attraverso la procedura web».

Stando all'impostazione accusatoria, dunque, esiste una «equivalenza del documento informatico, costituito dall'inserimento della transazione relativa alla cessione sul portale della "Piattaforma cessione crediti"», delle Entrate, «alla fattura per operazione inesistente». Nel dettaglio, continuano i magistrati, «la particolarità è costituita dalla natura informatica del documento, ma certamente risulta intuitiva l'equivalenza rispetto al tradizionale documento

denominato "fattura" posto che l'inserimento nel portale costituisce traduzione informatica della sottostante negoziazione, laddove il bene ceduto è un credito di imposta, del tutto inesistente».

Come ha già avuto modo di raccontare il Sole 24 Ore del Lunedì (si veda l'edizione del 10 gennaio scorso), in base all'articolo 1 del Dlgs 74/2000 (lettera a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie. Quindi affinché le comunicazioni alla Piattaforma web possano essere classificate alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale, occorre stabilire se esse abbiano «rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie» rispetto alle fatture.

Si tratta, dunque, di capire se l'emissione di false fatture possa essere contestata solo alla ditta che esegue i lavori fittizi o anche al professionista che cura la successiva comunicazione via web all'Agenzia. Allo stato, però, la giurisprudenza non risulta del tutto univoca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Commercialisti
coinvolti per aver
trasmesso le fatture
fittizie alla
piattaforma Entrate**



Elezioni dei commercialisti C'è l'ombra di nuovi ricorsi

Sulle elezioni dei commercialisti l'ombra di nuovi ricorsi. Alcuni candidati presidenti risultati perdenti alla tornata elettorale del 21 e 22 febbraio, infatti, sono in procinto di presentare (e in alcuni casi hanno già presentato) reclamo al Consiglio nazionale. La motivazione è il voto elettronico, in particolare il possibile voto multiplo da singolo Ip che pare essersi registrato in alcuni ordini. Un nuovo rischio di stop, quindi, per le elezioni di categoria, che originariamente si sarebbero dovute svolgere nell'autunno del 2020 e che invece sono arrivate solo a febbraio di quest'anno. E che comunque non sono ancora terminate, visto che il Consiglio nazionale sarà votato dai presidenti degli ordini appena eletti il 29 aprile, sempre che il reclamo non sia accettato dal Cndcec e poi si tramuti in un ricorso in tribunale. Due ricorsi, tra l'altro, arrivano da ex consiglieri nazionali del Cndcec; a Parma, infatti, Andrea Foschi (ex consigliere per l'amministrazione trasparente) ha presentato reclamo dopo la sconfitta contro Francesco Castria, mentre a Catania Roberto Cunsolo (ex tesoriere) ha chiesto l'accesso agli atti e pare in procinto di seguire la strada di Parma. A Milano e a Roma, inoltre, si potrebbe seguire la stessa farsariga. In sostanza, viene contestata la votazione multipla dallo stesso Ip, ovvero dallo stesso computer; inserendo le proprie credenziali, infatti, anche più commercialisti possono votare dallo stesso computer (come potrebbe avvenire nel contesto di uno studio con più professionisti). Con questa procedura, quindi, viene contestato un possibile rischio sulla legittimità dei singoli voti.

Un altro possibile ostacolo, quindi, alle elezioni dei commercialisti, attese dalla categoria da più di un anno e mezzo. La prima votazione, come accennato, avrebbe dovuto svolgersi a novembre 2020, ma fu sospesa e rimandata a causa della pandemia. Poi una serie di vicissitudini e ricorsi al Tar che hanno portato anche alle dimissioni dell'ex presidente Massimo Miani, sostituito dai tre commissari attualmente a capo della categoria: Rosaio Giorgio Costa, Maria Rachele Vigani e Paolo Giugliano

1 Riproduzione riservata



Sulla congruità delle parcelle nessuna bussola

I calcoli Poche indicazioni

**Giorgio Gavelli
Luca Rollino**

Il primo decreto antifrodi (Dl 157/2021) e la legge di Bilancio per il 2022 hanno ampliato gli obblighi in materia di asseverazione tecnica e visto di conformità per gli interventi edilizi che godono delle detrazioni fiscali. Dal 12 novembre 2021 gli obblighi riguardano anche i bonus ordinari diversi dal 110%, in caso di cessione e sconto in fattura (fatta eccezione per gli interventi in edilizia libera o di importo inferiore ai 10mila euro), oltre che il superbonus anche se mantenuto in dichiarazione.

La legge di Bilancio per il 2022, poi, ha stabilito come i compensi professionali per attestazioni/asseverazioni siano detraibili anche per i bonus diversi dal 110%, con la stessa aliquota della detrazione prevista per l'intervento.

Detraibilità che è stata confermata, sia in sede interpretativa che con un apposito inciso contenuto nel decreto Milleproroghe, anche per le spese per i bonus minori sostenute nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Il calcolo delle parcelle

Ma non è stato ancora stabilito, in modo univoco, un criterio per individuare la congruità delle spettanze per queste attestazioni.

Per le asseverazioni delle spese

agevolate di riqualificazione energetica si ha una prima indicazione fornita dal Dm Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020, il quale, nell'allegato A, paragrafo 13, prevede che siano detraibili anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla redazione dell'attestato di prestazione energetica (Ape), nonché per l'asseverazione, secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (cosiddetto decreto parametri). Ma questo decreto non prevede una voce specifica ed esplicita per l'asseverazione. Si è cercato quindi di individuare le voci che, per analogia, fossero assimilabili. Questa strada, scelta ad esempio dalla Rete delle professioni tecniche, porta a quantificare il valore dell'asseverazione come una percentuale dell'importo dei lavori asseverati, al netto di Iva e spese professionali (che però concorrono a generare l'ammontare totale di spesa agevolata).

Una metodologia proponibile per asseverazioni del 110% e per ecobonus minori: in quest'ultimo caso, per lo sconto in fattura resterà a carico del beneficiario un costo diretto (tra il 35% e il 50% della spettanza tecnica, a seconda dell'aliquota di agevolazione) ed eventualmente gli oneri finanziari passivi (che sui 10 anni - ecobonus "ordinario" - possono incidere sino al 20% dell'importo detratto). Per analogia, si può utilizzare questa stessa impostazione anche per tutte le altre asseverazioni (sismabonus super e ordinario, bonus casa, bonus facciate), per le quali non vi è un esplicito riferimento legislativo che

indichi come calcolare le spettanze.

In alternativa, lo stesso Dm del 17 giugno 2016 indica che per le prestazioni non previste nel decreto, se non si può fare ricorso al criterio di analogia, si possa tener conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);
- aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Si tratterebbe, in tal caso, di stimare a preventivo un tempo necessario per acquisire tutti gli elementi necessari per l'asseverazione. Tuttavia, il valore finale sarebbe determinabile solo a consuntivo e potrebbe non essere proporzionalmente correlato al valore dei lavori asseverati, come quando invece si procede per analogia.

Il visto dei fiscalisti

Ancora più difficile è capire come stimare la congruità del compenso per il visto di conformità. Premesso che è dubbia in questo caso l'esistenza stessa di un obbligo di attestazione di congruità (si veda Il Sole 24Ore del 18 febbraio), l'unico riferimento attendibile pare essere il Dm 140/2012, con un benchmark di riferimento secondo cui il compenso potrebbe ragionevolmente essere compreso tra l'1 e il 3% del bonus attestato (si veda il documento Fnc/Cndcec del 19 aprile 2021 sul visto Superbonus).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'ONORARIO
Associazioni
e Ordini hanno
suggerito
di calcolare
la parcella
in percentuale
sui lavori**

1-3%

SUI VISTI

Secondo le indicazioni del Cndcec sui compensi ai commercialisti per il visto di conformità nel Superbonus



La mappa dei reati: rischi penali per Ape, asseverazioni e Scia

Le sanzioni. Oltre al carcere fino a 5 anni per certificazioni fittizie sui bonus reclusione anche per tutte le attestazioni non veritiere dei professionisti

Alessandro Diddi

Dura lex per i professionisti del settore edilizio, verrebbe da dire. Gli attestatori sono un anello importante della complessa filiera della procedura di formazione dei diritti di detrazione oltretutto suscettibili di trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi. Per questo il legislatore - con decreto legge 13 del 2022 - è intervenuto con un doppio giro di vite per contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e superbonus 110%, con più incisive misure repressive e potenziando i meccanismi di "recupero" dei profitti illeciti.

È stato allargato l'ambito applicativo di talune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.

Inasprimento sanzioni

L'articolo 2 del Dl 13 del 2022 ha inasprito la sanzione penale, prevedendo - attraverso l'inserimento del comma 13-bis. 1 nell'articolo 119 - che qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla ef-

fettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Norme fallimentari, le analogie

Nel caso dei bonus edili e superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, mutuando quello contenuto nell'articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce con le stesse sanzioni il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l'imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.

Le sanzioni preesistenti

Va detto che sanzioni penali per gli asseveratori non costituiscono *un unicum* soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell'articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L'articolo 29 del Dpr 380 del 2001

(Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all'articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell'articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Bonus edili e commercialisti

Esclusi dalla nuova previsione sono invece, i soggetti (commercialisti e non solo) abilitati a rilasciare, ai sensi del comma 11 dell'articolo 119, i visti di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Sebbene costoro non siano contemplati dalla novella, cionondimeno, in caso di falsa certificazione (cosiddetto visto leggero), potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da un anno e sei mesi a 6 anni) in quanto l'apposizione di un visto mendace, come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Infine rischia l'accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000, il professionista del fisco (si veda l'articolo di fianco) che comunica alla piattaforma dell'agenzia delle Entrate un credito d'imposta fittizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speciale casa e responsabilità

2,4 mld
Per gli infissi

Valore della domanda
Secondo l'Unicmi grazie ai bonus casa il 2022 sarà l'anno record per il cambio finestre

2023
Scadenza 110%

Per i lavori in condominio
Negli edifici unifamiliari c'è tempo fino a fine anno, se al 30 giugno si è al 30% di avanzamento

6 anni
Ai commercialisti

Pena massima per visti falsi
Al fiscalista che concede il visto di conformità con documenti fittizi. Più la multa fino a 516 euro

Il quadro

1

LA STRETTA La sanzione

L'articolo 2, comma 2 del Dl 13/2022 ha inasprito le sanzioni per gli asseveratori nei procedimenti sui bonus edilizi. In caso di falso la norma prevede ora la reclusione da 2 a 5 anni e il pagamento di una multa che va dai 50mila ai 100mila, aumentata se si trae profitto per sé o per altri

Le fattispecie

Nel mirino la congruità delle spese, l'omissione di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione

2

LA FALSITÀ IDEOLOGICA L'attestazione

Sanzioni erano già previste per l'ingegnere che firma attestazioni ritenute false. In particolare l'articolo 481 del Codice penale dispone la reclusione fino a un anno e la multa da 51 a 516 euro in caso di falsità ideologica nell'atto

L'Ape

Sempre in tema di edilizia, incorre in questo reato l'ingegnere che attesta una classe efficienza energetica inesistente nell'Ape (attestato di prestazione energetica) di un immobile



IL MASSIMO

Multa fino a 100mila euro e carcere fino a 5 anni per gli asseveratori in caso di falso anche sulla congruità delle spese



GLI ESPERTI FISCALI

Rischio di incappare nella dichiarazione fraudolenta se si appone il visto su documenti falsi

3

LA COMUNICAZIONE Piattaforma delle Entrate

Il professionista che inserisce nella piattaforma delle Entrate documenti attestanti crediti d'imposta fittizi risponde del reato di falsa fatturazione (articolo 8 del Dlgs 74/2000). Si rischia una condanna da quattro a otto anni

La Scia

Rischia la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro chi attesta falsamente il possesso di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale

4

I COMMERCIALISTI Il visto per i bonus

In caso di visto di conformità con falsa documentazione i professionisti potranno rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del Dlgs 74 del 2000) punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni

I concordati preventivi

Per le false attestazioni in questi procedimenti i professionisti sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una sanzione da 50mila a 100mila euro in base all'articolo 236-bis della legge fallimentare



L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO EDILE

Per i commercialisti nuovi controlli

Con il decreto legge anti frode anche per commercialisti, consulenti del lavoro e tutti gli altri professionisti in grado di rilasciare il visto di congruità per i bonus casa crescono gli oneri. Tutti questi soggetti dovranno infatti controllare che nell'affidamento lavori e nelle fatture delle imprese esecutrici sia indicata l'applicazione del Ccnl di settore, pena la perdita delle detrazioni.

L'obbligo è valido per il superbonus e la cessione del credito e lo sconto in fattura su: bonus mobili, bonus facciate e giardini, lavori anti barriere architettoniche e tax credit per gli ambienti di lavoro.

L'obiettivo è quello di contrastare il ricorso al lavoro irregolare in edilizia.

I nuovi oneri scatteranno solo per i lavori affidati dopo il 27 maggio (90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto) di importo superiore ai 70mila euro e compresi in un lungo elenco allegato al provvedimento. A controllare saranno Entrate e Ispettorato lavoro.

Nel testo attuale del Dl in via di conversione, per il professionista che ometterà queste verifiche non sono previste sanzioni, ma resta la responsabilità connessa alla perdita dei bonus (v.uv.).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia
gli incentivi

Superbonus, nella Capitale maxi illeciti da 1,3 miliardi

Una nuova Tangentopoli sta per abbattersi sulla Capitale e al centro ci sono i bonus per l'edilizia. In sole due operazioni la Finanza ha sequestrato a Roma crediti d'imposta illeciti pari al 56% dei 2,3 miliardi recuperati finora in Italia (1,3 miliardi). Tre le imprese nel mirino degli inquirenti. La prima prometteva ai potenziali clienti «liquidità mediante lo smobilizzo immediato di crediti d'imposta». In realtà quelli riscossi, riconducibili a bonus locazioni e centri storici, erano inesistenti e i richiedenti erano privi dei requisiti. Oltre 110 milioni l'ammontare del malto. Più complesso il meccanismo fuorilegge delle altre due società che, sfruttando bonus facciate, ristrutturazioni ed ecobonus, hanno generato una truffa da 1,2 miliardi. Una catena composta da persone fisiche dal reddito nullo o esiguo, interi nuclei familiari

2,3
miliardi

i crediti di imposta illeciti recuperati finora in tutto il Paese, di cui ben 1,3 miliardi soltanto nella città di Roma

e ditte neo-costituite, modeste o in perdita, ha ostacolato i tracciamenti delle fatture relative a interventi su edifici dal basso valore catastale. Prima del decreto legge 157 approvato l'11 novembre 2021, i controlli preventivi non hanno disincentivato i furbetti. Dice Maria Pia Nucera, presidente dell'Associazione dottori commercialisti di Roma: «Andrebbe introdotto un superbonus a scaglioni, magari del 110% per i meno abbienti e del 90% per i più facoltosi. Così ci sarebbe più attenzione». Ad appellarsi ai cittadini è anche l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili). «Non si può fare di tutta l'erba un fascio – dice il presidente romano Nicolò Rebecchini –, tuttavia invitiamo a presidiare tutte le fasi dei lavori».

Mirko Giustini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Corte conti Lombardia (all'inaugurazione dell'anno giudiziario) conferma la stretta

Pnrr, anche i privati rispondono

Danni erariali per le imprese che deviano nell'uso dei fondi


DI FRANCESCO CERISANO

Persone fisiche e società nel mirino della Corte conti per la gestione dei fondi del Pnrr. Trattandosi di fondi a destinazione vincolata, soggetti a rendicontazione, il loro eventuale utilizzo deviato, per finalità diverse da quelle programmate dal Recovery Plan, porterà anche i soggetti privati a rispondere per danno erariale. La linea è stata tracciata dalla Cassazione con una recente sentenza delle sezioni Unite (n.1994 del 24 gennaio) che ha precisato come, per ritenere sussistente la giurisdizione contabile, «non è necessario che il privato beneficiario di fondi pubblici a destinazione vincolata sia titolare di un rapporto organico con la p.a., essendo invece sufficiente che il medesimo si sia inserito, in via di fatto, nell'iter di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale». In pratica, tra la p.a. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, con conseguente responsabilità del privato per danno erariale se quest'ultimo, «disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico». La magistratura con-

tabile intende procedere sulla strada tracciata dagli Ermellini e la conferma è arrivata ieri dalle parole del procuratore regionale presso la Corte conti Lombardia, **Paolo Evangelista**, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Parole che suonano come un monito verso le imprese e le persone fisiche chiamate a gestire i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: ferme restando le responsabilità penali, anche i privati potranno essere chiamati a rispondere per danno erariale se non utilizzeranno le risorse europee per le finalità stabilite. La Corte conti Lombardia ha applicato questo principio condannando a risarcire 2,7 milioni per danno erariale due associazioni private che offrivano servizi di accoglienza a migranti e richiedenti asilo, ree di non aver reso tali servizi o di averli resi in modo difforme rispetto agli standard previsti negli accordi sottoscritti tra le parti. Ma lo stesso potrà dirsi, ha spiegato Evangelista, per i finanziamenti del Pnrr in quanto fondi a destinazione vincolata soggetti a rendicontazione.

Limitazione di responsabilità

Sull'attività della Corte incombe tuttavia la spada di Damocle dell'art.21. comma 2, del dl 76/2020 che limita fino al 30



Paolo Evangelista

giugno 2023 la responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo (salvi i casi di omissione o inerzia). Una norma, voluta dal legislatore per mettere al riparo amministratori locali, funzionari e dirigenti pubblici dalla cosiddetta «paura della firma» ma che secondo i giudici contabili «comporterà il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di attenzione amministrativa per una gestione oculata delle risorse pubbliche». «L'obiettivo che si è inteso realizzare con l'art. 21 è stato quello di fare in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare rispetto al fare», ha osserva-

to Evangelista che tuttavia ha ricordato come la casistica prevalente riguardi «danni erariali cagionati da provvedimenti illegittimi e/o da scelte illegittime adottate da amministratori pubblici, quindi conseguenti a condotte commissive e non omissive». Tale scudo sarebbe dovuto terminare il 31 dicembre 2021 ma poi il governo ha deciso di prorogarlo fino al 30 giugno 2023, proprio in ottica Pnrr. Una scelta duramente contestata dal Presidente della Corte dei conti **Guido Carlino** in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario in sede centrale e contro cui, a livello locale, si è levato anche ieri un coro di no. Alle critiche dei giudici lombardi si sono associati quelli della sezione giurisdizionale del Lazio, il cui presidente **Tommaso Miele**, inaugurando l'anno giudiziario, ha ricordato come si stia correndo «un rischio concreto di abbassamento della soglia di attenzione amministrativa per l'oculata gestione delle risorse pubbliche». Una scelta, questa, che «suscita perplessità anche alla luce dell'esigenza di assicurare l'effettività della tutela per le risorse del Pnrr onde evitare che il nostro Paese possa subire una procedura di infrazione».

Legislatore incoerente

Il presidente della Corte con-

ti Lombardia, **Antonio Marco Canu**, ha invece acceso i riflettori sulla incoerenza del legislatore che da un lato amplia l'ambito delle attività di controllo e consultive della Corte dei conti (come ha fatto la legge europea 2019-2020 che affida alla Corte il compito di formulare pareri sull'utilizzo delle risorse del Pnrr) e dall'altro esclude alcuni atti dal controllo della Corte. E' quanto ha fatto la legge di bilancio 2022 scegliendo di non affidare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'approvazione del piano di rientro dei comuni capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria) a cui è stato riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro. Il governo ha deciso che il piano fosse oggetto di uno specifico accordo tra il sindaco e il presidente del Consiglio dei ministri, demandando alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) la verifica dell'attuazione di tale accordo.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaooggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Diritto & Fisco

Pnrr, anche i privati rispondono
 Danni erariali per le imprese che deviano nell'uso dei fondi

Non è un segreto del governo per le scelte prese da Carlino con la sua stessa esperienza?

LA GIURISDIZIONE CONTABILE
 LA GIURISDIZIONE PENALE
 LA GIURISDIZIONE CIVILE
 LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
 LA GIURISDIZIONE LAVORISTICA

SCARICA IL PDF

Lo snellimento degli adempimenti destabilizza i riferimenti per l'applicazione dell'imposta

Le semplificazioni in edilizia ingarbugliano il regime Iva

Pagine a cura
DI FRANCO RICCA

La semplificazione delle procedure edilizie complica l'Iva. Le iniziative legislative di riqualificazione degli interventi di recupero dei fabbricati, volte a snellire gli adempimenti amministrativi facilitando quanto più possibile l'esecuzione dei lavori, destabilizzano il quadro di riferimento per l'applicazione dell'imposta, che assume quale discrimine per il riconoscimento di un determinato trattamento le definizioni della normativa edilizia. Ultimo esempio è rappresentato dalla legge n. 234/2021 (Bilancio 2022), che ha modificato l'art. 119 del dl 34/2020 in relazione agli interventi ammessi al superbonus 110%, considerandoli lavori di manutenzione straordinaria anche quando riguardanti parti strutturali degli edifici. Di conseguenza, i contribuenti, gli operatori professionali e la stessa amministrazione finanziaria si trovano di fronte al dilemma delle eventuali ricadute in campo Iva.

La dubbia rilevanza fiscale delle modifiche. I problemi, tralasciando le modifiche alla nozione di ristrutturazione edilizia apportate precedentemente, cominciano con l'art. 17 del dl n. 133/2014, che al fine di semplificare il procedimento edilizio ha modificato la lett. b) dell'art. 3 del dpr 380/2001, riconducendo tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli: comportanti modifiche alle superfici delle singole unità immobiliari, fermo il rispetto della volumetria complessiva dell'edificio; consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, ancorché comportanti variazioni delle superfici. Al riguardo, nello studio tributario n. 851/2014, il Consiglio nazionale del notariato ha osservato che, essendo divenuto il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere una semplice manutenzione straordinaria, l'effettuazione di tali

interventi non realizza il presupposto del «ripristino» del fabbricato, richiesto per l'imponibilità Iva obbligatoria della successiva cessione infraquinquennale, secondo le disposizioni dell'art. 10, punto 8-bis), del dpr 633/72 (meglio descritte nella pagina successiva). A seguito del dl n. 133/2014, prosegue il documento, l'intervento comportante il frazionamento di unità immobiliari può quindi qualificarsi come manutenzione straordinaria ex lett. b), oppure risultare da un intervento di ristrutturazione edilizia ex lett. d) quando non sia autonomo, ma sia compreso in un insieme sistematico di opere portante a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il citato art. 17, inoltre, ha aggiunto nel dpr n. 380/2001 l'art. 23-ter, recante il concetto del mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante. Al comma 1, tale articolo stabilisce che, salva diversa previsione delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

In merito alla distinzione del mutamento d'uso fra «urbanisticamente rilevante» e «non rilevante», nello studio si osserva che, di norma, la modifica di destinazione d'uso non costituisce manutenzione straordinaria, come si desume dall'art. 17, lett. a), n. 2 del dl 133/2014, che condiziona la collocazione degli interventi di frazionamento e accorpamento nell'ambito della manutenzione straordinaria al «mantenimento della originaria destinazione del bene». Ciò premesso, l'inquadramento fiscale della cessione

dell'edificio a seguito di modifiche di destinazione d'uso senza opere, urbanisticamente rilevante o meno, non ha subito modifiche: in ogni caso il soggetto passivo cedente non potrà mai qualificarsi come impresa di ripristino. Più problematica la questione delle modifiche di destinazione d'uso «strutturale», ossia con esecuzione di opere edilizie, anche minime. L'art. 17 consente di individuare, a parità di intervento edilizio di mutamento strutturale, fattispecie qualificabili o meno come manutenzione straordinaria, a seconda che comportino solo una variazione all'interno della medesima categoria funzionale, oppure il passaggio da una a un'altra: il mutamento d'uso rilevante non potrà mai essere qualificato come manutenzione straordinaria. Per esempio, la trasformazione da laboratorio artigianale a ufficio non è modifica di destinazione rilevante e quindi, se effettuata con opere edilizie minime, sarà una manutenzione straordinaria. Viceversa, la modifica da albergo a supermercato, comportando una variazione d'uso rilevante, benché compiuta con un intervento edilizio di minore portata, non potrà costituire attività di manutenzione straordinaria.

Il Consiglio del notariato ha ripreso il tema nello studio n. 57/2016, esprimendo l'avviso che per la determinazione del regime Iva dell'operazione non bisogna fermarsi alla classificazione dell'intervento secondo la normativa urbanistica, considerando in modo isolato la rispondenza alla definizione di manutenzione straordinaria fornita dalla predetta lettera b), ma occorre indagare più in profondità per individuare la qualificazione dell'attività edilizia in concreto svolta. Dovrebbe quindi essere la natura delle opere eseguite, piuttosto che la mera classificazione tipologica, a determinare la sussistenza o meno della qualifica di impresa di ripristino, con i conseguenti riflessi in tema di imponibilità e di aliquota Iva.

Va rilevato che nel senso del-

la «sterilizzazione» delle modifiche apportate alla legge edilizia si è espressa l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 37/2015, ma non in linea generale, bensì in relazione alle modalità di applicazione dell'Iva alle prestazioni rientranti nella lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, dpr 633/72, effettuate nel quadro di un intervento di frazionamento o accorpamento che, anteriormente a dette modifiche, era qualificabile come ristrutturazione edilizia. Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che la derubricazione di tale intervento da «ristrutturazione edilizia» a «manutenzione straordinaria», ai sensi della legge n. 133/2014, non fa venire meno l'applicazione dell'Iva con il meccanismo della rivalsa, anziché con quello dell'inversione contabile, secondo i chiarimenti forniti con la precedente circolare n. 14/2015 in relazione agli (ex) interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti prestazioni rientranti nella predetta lettera a-ter).

La questione, come accennato, si ripropone con riferimento agli interventi ammessi al superbonus del 110%, elencati nell'art. 119 del dl n. 34/2020, i quali, in base al comma 13-ter, aggiunto dalla legge n. 234/2021, costituiscono, a eccezione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) «anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti». Ritenere che questa disposizione abbia effetto anche ai fini dell'Iva sarebbe però in contrasto con la logica sottesa alla disciplina prevista per gli interventi di recupero di livello superiore, diretta, da un lato, ad agevolare l'esecuzione attraverso l'aliquota ridotta del 10% con una portata ben più ampia di quella accordata ai lavori minori (manutenzioni) e, dall'altro, a evitare il regime di esenzione alle successive cessioni dei fabbricati sottoposti a detti interventi.

Un'ulteriore incongruenza deriva dalla previsione del comma 15-bis, che esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 119 «le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». Ove si ritenesse, infatti, che la generale derubricazione a manutenzione straordinaria degli interventi ammessi al superbonus abbia effetto anche ai fini dell'Iva, si potrebbe avere una diversa qualificazione

del medesimo intervento di recupero, con differente regime Iva, a seconda della categoria catastale del fabbricato.

Occorre quindi una soluzione definitiva della questione, che potrebbe consistere nel considerare meramente redazionali i richiami delle definizioni della legge edilizia contenuti nella normativa dell'Iva (alla stregua, cioè, di rinvii cosiddetti recettivi o statici), in modo da renderla insensibile alle evoluzioni delle norme richiamate. Meglio ancora sarebbe però ri-

solvere radicalmente il problema eliminando i rinvii ed elaborando nozioni autonome, anche sulla base delle indicazioni di provenienza unionale, per definire le previsioni di esenzione o imponibilità (e le relative aliquote) di determinate operazioni. L'inadeguatezza di un approccio meramente nominalistico nell'interpretazione della normativa fiscale, testimonia anche dalla risposta a interpellato n. 736/2021 dell'agenzia delle entrate, che ha sostanzialmente considerato «ripristina-

to», ai fini delle disposizioni sull'Iva, un fabbricato sottoposto a intervento qualificabile come restauro o risanamento conservativo ex art. 3, lett. c), dpr 380/2001, indipendentemente dalla scarsa significatività dei costi dell'intervento, percentualmente irrisori rispetto al valore del fabbricato, esigerebbe infatti di rivedere la materia al fine di una migliore rispondenza agli scopi dell'imposta, come si dirà meglio nella pagina successiva.

© Riproduzione riservata

L'Iva segue la tipologia dell'intervento

Tipo di intervento	Aliquota sull'intervento	Rilevanza sul regime della successiva cessione
Manutenzione ordinaria	10% sulle prestazioni eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, con limitazione per i «beni significativi»	No
Manutenzione straordinaria		
Risanamento conservativo, restauro	10% sulle: • prestazioni • cessioni di beni finiti impiegati nell'intervento • cessioni degli edifici sottoposti agli interventi, effettuate dalle stesse imprese che li hanno eseguiti	Si
Ristrutturazione edilizia (compresa la demolizione e successiva fedele ricostruzione)		
Ristrutturazione urbanistica		



Interventi classificati in due gruppi: l'appartenenza è discriminante per applicare l'aliquota

Il recupero va su doppio binario

Ai fini della normativa Iva, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, già definiti nell'art. 31 della legge n. 457/1978 e ora alle lettere a), b), c), d) ed f) dell'art. 3 del dpr 380/2001, possono essere classificati in due gruppi:

- quelli di grado inferiore, comprendenti gli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a) e di manutenzione straordinaria (lettera b)

- quelli di grado superiore, che comprendono gli interventi di risanamento conservativo e restauro (lettera c), di ristrutturazione edilizia (lettera d) e di ristrutturazione urbanistica (lettera f), l'esecuzione dei quali, un tempo, era subordinata al rilascio della concessione.

L'appartenenza all'uno o all'altro gruppo è rilevante per l'individuazione sia dell'aliquota d'imposta applicabile all'operazione sia del regime (imponibilità o esenzione) applicabile alla successiva cessione del fabbricato oggetto dell'intervento di recupero, nonché, in casi particolari, per stabilire le modalità di assolvimento dell'imposta sulle prestazioni.

Interventi di grado inferiore. In base all'art. 7, comma 1,

lettera b), della legge n. 488/99, le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, sono sottoposti all'aliquota agevolata del 10%, con la limitazione per i cosiddetti «beni significativi» impiegati nell'intervento. L'agevolazione non è applicabile alle forniture di beni destinati all'esecuzione degli interventi, né alle prestazioni eseguite su fabbricati a destinazione diversa da quella abitativa. La stessa aliquota si applica, senza la limitazione per i beni significativi, alle prestazioni di manutenzione straordinaria di fabbricati di edilizia residenziale pubblica (n. 127-duodecies, tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72).

Interventi di grado superiore. Anche gli interventi di recupero dell'altro gruppo (risanamento, restauro conservativo, ristrutturazione) sono assoggettati all'aliquota ridotta del 10%, ma con una portata molto più ampia, poiché tale aliquota si applica, ai sensi delle sotto richiamate disposizioni della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, alle seguenti operazioni:

- prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi su fabbricati di qualsiasi tipologia (n. 127-quaterdecies);

- cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi (n. 127-terdecies);

- cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi, poste in essere dalle stesse imprese che hanno effettuato gli interventi stessi, anche per il tramite di imprese appaltatrici (127-quinquiesdecies).

In secondo luogo, l'esecuzione di tali interventi attribuisce all'impresa che li effettua, anche per il tramite di imprese appaltatrici, la qualifica di «impresa di ripristino» ai fini del regime d'imposta applicabile alla cessione del fabbricato, ai sensi delle disposizioni dei punti 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del dpr 633/72.

Il punto 8-bis), infatti, dichiara esenti le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, eccettuate:

1. le cessioni poste in essere, entro cinque anni dall'ulti-

mazione dei lavori, dalle imprese che hanno costruito il fabbricato, oppure lo hanno ripristinato in esecuzione di interventi di recupero di cui all'art. 3, lettere c), d) ed f);

2. le cessioni poste in essere dalle stesse imprese di cui al punto 1 dopo il termine di cinque anni, qualora il cedente abbia espresso l'opzione per l'applicazione dell'imposta;

3. le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal dm 22 aprile 2008, qualora il cedente abbia espresso l'opzione per l'applicazione dell'imposta.

Analogamente, il punto 8-ter) dichiara esenti le cessioni di fabbricati cosiddetti strumentali per natura (classificati in catasto nelle categorie B, C, D, E e A10), eccettuate:

- le cessioni poste in essere, entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito sul fabbricato, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi suddetti;

- le cessioni per le quali, nel relativo atto, il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

— © Riproduzione riservata —

I principi unionali su edificazioni e trasformazioni fanno da apripista

L'art. 12, paragrafo 1, della direttiva Iva, prevede che gli stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività economiche, in particolare:

a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suo pertinente;

b) la cessione di un terreno edificabile.

Il paragrafo 2 stabilisce che, ai fini del paragrafo 1, gli stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui alla lettera a) «alla trasformazione di edifici»; essi, inoltre, possono applicare criteri diversi da quello della prima occupazione, «quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni».

L'art. 135, par. 1, lettera j), esenta dall'imposta le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo a essi pertinente, diversi da quelli di cui all'articolo 12, par. 1, lettera a). L'art. 137, par. 1, lettera b), tuttavia, prevede che gli stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di fabbricati, esclusi quelli di cui al citato art. 12, par. 1, lett. a). In sostanza, la direttiva assoggetta obbligatoriamente all'imposta solo le cessioni di fabbricati effettuate anteriormente alla prima occupazione, come definita dagli stati membri.

Le previsioni dei punti 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del dpr 633/72, laddove valorizzano gli interventi di recupero di grado superiore ai fini dell'imponibilità della cessione del fabbricato «ripristinato», poggiano quindi sulle predette disposi-

zioni unionali, che però, nel consentire agli stati membri assimilare ai fabbricati di nuova costruzione quelli ripristinati, impiegano il termine «trasformazione». Al riguardo, nella sentenza 16 novembre 2017, C-308/16, la Corte di giustizia ha osservato che tale termine, pur non essendo univoco, suggerisce quantomeno che il fabbricato debba aver subito modifiche sostanziali intese a modificarne l'uso o a cambiare in misura considerevole le sue condizioni di occupazione. Peraltro, il medesimo concetto può essere espresso, negli ordinamenti nazionali, anche con termini diversi, come per esempio il termine «miglioramento» impiegato nella legislazione polacca. Pertanto, la nozione di trasformazione copre, segnatamente, l'ipotesi nella quale siano stati effettuati lavori completi o a uno stadio sufficientemente avanzato, in esito ai quali il fabbricato in oggetto sarà destinato ad essere utilizzato ad altri fini. Questa interpretazione della nozione di trasformazione risponde all'obiettivo della direttiva Iva, in particolare quello dell'imponibilità di un'operazione intesa da aumentare il valore del bene: per i nuovi fabbricati, tale valore aggiunto risulta da un lavoro di costruzione, che comporta una modifica sostanziale della realtà materiale, in ragione del passaggio da un bene immobile non costruito, o da un terreno, a un fabbricato abitabile; per i vecchi fabbricati, tale valore aggiunto si produce quando ha luogo una trasformazione sostanziale, sicché il vecchio fabbricato in oggetto può essere assimilato a un nuovo fabbricato. Nel caso dal quale è scaturita la sentenza, le spese sostenute per il miglioramento del fabbricato erano pari al 55% del suo valore iniziale, percentuale che, secondo la Corte, «suggerisce, a priori, che le modifiche apportate al fabbricato abbiano potuto, per la loro portata, contribuire a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione».

Anche alla luce dell'insegna-

mento della Corte, pertanto, da un lato, dovrebbe escludersi che una trasformazione (o «ripristinato», per usare l'espressione della prassi nazionale) del fabbricato possa ritenersi realizzata in difetto di opere edili significative, in virtù della mera rispondenza alle definizioni della legge urbanistica. Dall'altro lato, occorrerebbe al contrario riconoscere i caratteri della «trasformazione» quando l'intervento di recupero, pur classificato tra le manutenzioni, comporta l'esecuzione di lavori molteplici ed economicamente rilevanti (si pensi al rifacimento totale delle finiture e degli impianti di un alloggio), talvolta di valore vicino a quello del fabbricato. In definitiva, alla luce della ratio della norma tributaria, che mira ad attrarre nella sfera impositiva le cessioni di fabbricati, per così dire, rimessi a nuovo, la semplice aderenza o meno delle opere di ripristino all'uno o all'altro dei due gruppi in cui abbiamo classificato gli interventi di recupero, non dovrebbe essere sufficiente a determinare il trattamento Iva dell'operazione.

Considerazioni analoghe (si veda l'articolo nella pagina precedente) sono state formulate dal Consiglio del notariato nello studio n. 57/2016. Qualche segnale nella stessa direzione sembra cogliersi anche nella risposta a interpello n. 611/2020 dell'Agenzia delle entrate, che, sia pure in relazione ad un caso particolare, nel quale, ai fini del procedimento di sanatoria edilizia, era stata presentata una Scia diretta a qualificare i progressi interventi abusivi come ristrutturazione ex art. 3, lett. d), dpr 380/2001, ha dichiarato non rilevante, ai fini dell'applicazione dell'Iva, il possesso «di un titolo abilitativo avente a oggetto un intervento edilizio astrattamente idoneo a qualificare la società istante cedente come impresa costruttrice o di ripristino», in assenza di interventi edilizi materialmente eseguiti dalla società stessa.

— © Riproduzione riservata — ■

Bando del Pnrr. Due finestre per fare domanda. La prima si apre il 19/4

Sulle reti idriche 900 mln

Sovvenzioni a fondo perduto contro le perdite

DI LUIGI CHIARELLO

Novecento milioni di euro per rifare le reti idriche. Parte il primo grande bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dedicato al miglioramento della gestione della risorsa acqua, alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti.

Il 40% dei fondi, complessivamente pari a 360 mln di euro, è destinato alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

E' quanto prevede un avviso pubblico dell'otto marzo 2022 (prot. 0005310), relativo alla misura due (*Rivoluzione verde e transizione ecologica*) e quattro (*Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche*) del Pnrr.

Le proposte di finanziamento potranno essere presentate attraverso la piattaforma del ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, denominata «Gestione Misu-

re». Due le finestre temporali per la presentazione delle istanze di finanziamento e due i rispettivi slot di budget messi a disposizione per gli investimenti:

- la prima finestra, dal 19/4/2022 ed entro il 19/5/2022, consentirà di erogare 630 mln;
- la seconda finestra, dall'1/9/2022 ed entro il 31/10/2022, sbloccherà fondi per 270 mln.

Le risorse non assegnate nella prima tornata saranno rese disponibili nella seconda. Le agevolazioni avranno forma di sovvenzione diretta e a fondo perduto.

A beneficiare dei fondi saranno i cosiddetti Enti di governo dell'ambito (Ega); si tratta di organismi individuati dalle regioni per ciascun Ambito territoriale ottimale (Ato), a cui partecipano obbligatoriamente tutti i co-

muni ricadenti nell'area. Gli interventi finanziati dovranno riguardare una popolazione con almeno centomila abitanti o, quantomeno, l'intero Ato.

I contributi a fondo perduto verranno così erogati:

- un'anticipo fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'intervento, previa comunicazione dell'avvio del progetto, tenuto conto del cronoprogramma di spesa;
- due quote intermedie, ciascuna pari al 40% dell'intera sovvenzione e fino al raggiungimento dell'80% dell'importo dell'intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento lavori, servizi e forniture,
- una quota a saldo fino al 10% dell'intervento, sulla base

di una richiesta di pagamento finale attestante la piena realizzazione dell'investimento.

Tra gli interventi ammessi a finanziamento ci sono: il rilievo delle reti idriche e la loro rappresentazione tramite GIS; l'installazione di strumenti smart per la misura di portate, pressioni e livelli d'acqua nei serbatoi; la modellazione idraulica della rete; l'installazione di valvole di controllo delle pressioni per ridurre le perdite; il controllo attivo delle perdite; la localizzazione delle perdite tramite metodi classici e innovativi (radar, scansioni da satellite e/o aereo, etc.); gli interventi di manutenzione straordinaria, il rifacimento e la sostituzione di tratti di reti idriche; gli strumenti di *smartmetering* per la misurazione dei volumi consumati dall'utenza.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata



**PEC INGOLFATA**

Carte non pervenute, la colpa è dell'utente

Ubaldi a pag. V

Il Tar Sardegna ha rigettato il ricorso contro un comune compensando però le spese di lite

Pec piena? E' colpa dell'utente

Osservazioni non pervenute alla p.a.: in difetto è il cittadino

DI ALESSIO UBALDI

Ogni volta in cui la casella pec della p.a. risulta piena, con conseguente impossibilità di recapitarvi messaggi o documenti, anche importanti, è il cittadino a doversi attivare, allertando il suo interlocutore in merito all'esigenza di provvedere allo svuotamento della casella. È quanto emerge dalla sentenza 14 febbraio 2022, n. 99, emessa dal tar Sardegna, sede di Cagliari.

Nel caso di specie, un cittadino ha ricevuto un preavviso di rigetto da parte del Comune in relazione a una pratica edilizia. Sperando di far cambiare idea all'Amministrazione, ha trasmesso talune osservazioni a sostegno delle sue ragioni, come espressamente consentito dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Le osservazioni sono state inoltrate alla casella di posta certificata istituzionale del Co-

mune. Tuttavia, come attestato dalla ricevuta di "mancata consegna", la pec non è mai giunta a destinazione poiché la casella postale dell'amministrazione risultava, in quel momento, piena.

Così, il Comune - dando atto della mancanza di osservazioni da parte del cittadino (che pure si era attivato) - ha infine adottato il provvedimento negativo, ribadendo plasticamente le motivazioni anticipate nel preavviso.

Incredulo, il cittadino ha tempestivamente impugnato il provvedimento negativo dinanzi al tribunale amministrativo regionale. Ai giudici è stato chiesto di demolire la decisione gravata siccome il Comune avrebbe del tutto mancato di considerare le osservazioni del ricorrente per problemi tecnici e organizzativi dei quali non poteva essere chiamato a rispondere. In tal senso - ha insistito il cittadino - era preciso onere del titolare della casella pec (il Co-

mune) provvedere alla sua periodica manutenzione (in particolare, allo svuotamento), di modo da garantire la corretta ricezione degli atti.

In proposito, merita ricordare come l'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale (c.d. "cad") preveda il diritto dei cittadini di utilizzare le tecnologie telematiche per le comunicazioni con le pp.aa., le quali, coerentemente, sono chiamate a garantire tale utilizzo.

Ebbene, le doglianze del ricorrente non sono state condivise dal collegio che, anzi, analizzando il funzionamento del sistema pec, ha mandato indenne da critica l'operato del Comune.


I giudici sardi partono da assunto di base: la trasmissione a mezzo pec è caratterizzata dal fatto che solo il mittente riceve l'eventuale comunicazione della mancata consegna; il destinatario, tutto all'opposto, ne ignora l'esistenza e, dunque, non potrebbe procedere - anche volen-

do - con l'eventuale recupero. Perciò, diligenza e buona fede vogliono che sia il mittente (cittadino) a dover avvisare e, comunque, a provvedere con un nuovo invio.

La decisione affronta un altro importante aspetto: la mancata consegna per causa imputabile al destinatario può avere rilievo ai fini della prova del rispetto dei termini procedurali, ma non anche sulla valutazione della legittimità della successiva azione dell'amministrazione.

In definitiva, secondo il Tar, l'istante con la sola ordinaria diligenza "ben avrebbe potuto rendersi conto che la pec da lui inviata, in risposta al preavviso di provvedimento negativo, non era stata ricevuta (che aveva la casella di posta piena) e ben avrebbe potuto provvedere ad un nuovo successivo invio delle sue osservazioni sempre a mezzo pec o avrebbe potuto pure consegnare le stesse a mano agli uffici". Ricorso rigettato e spese di lite compensate.

© Riproduzione riservata



Processo civile

La perizia non può estendersi oltre i limiti della domanda —p.30

La perizia non si può allargare a fatti non contenuti nella domanda

Processo civile

Nullità relativa per la Ctù che acquisisce documenti violando il contraddittorio

Sono mere difese i rilievi alla relazione e si possono formulare anche in appello

Giorgio Vaccaro

Quando la consulenza affidata al perito dal giudice «indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore, in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente»,

questo accertamento si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa; ciò causa una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d'ufficio o altrimenti con impugnazione di parte. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze 3086 del 1° febbraio e 6500 del 28 febbraio che, insieme alla sentenza 5624 del 21 febbraio, hanno rivisitato, aggiornandoli, i principi di diritto da applicare all'opera di acquisizione documentale e di interpretazione dei documenti propria del consulente d'ufficio.

Le Sezioni Unite hanno, da un lato, precisato i limiti che presidiano la corretta acquisizione documentale del processo civile; dall'altro, hanno affrontato il tema dei tempi entro cui la parte in causa ha la possibilità di contestare i risultati della consulen-

za tecnica d'ufficio.

Quanto al raggio d'azione della Ctù, le sentenze 3086 e 6500 hanno ricordato che il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che è alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce un vincolo insormontabile anche per il giudice: vale a dire che il giudice non può infrangere il principio della tassatività delle questioni definibili d'ufficio e deve giudicare alla luce di quanto dedotto e allegato dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione, per il consulente nominato dal giudice che, nei limiti delle indagini richieste e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti relativi all'oggetto della lite per rispondere ai quesiti posti, a condizione che non si tratti di fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda, o di eccezioni e, per queste ultime, se non so-

no fatti principali rilevabili d'ufficio.

Se il Ctù accerta fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti o acquisisce documenti in violazione del contraddittorio delle parti, la sua attività incorre nella nullità relativa rilevabile dalla parte nelle prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Invece, se accerta fatti principali, diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda, o eccezioni non rilevabili di ufficio o acquisisce documenti in un contesto così viziato, per la Ctù scatta la nullità assoluta rilevabile d'ufficio o con l'azione di nullità.

Quanto ai rilievi alla Ctù, la sentenza 5624 chiarisce che costituiscono mere argomentazioni difensive, che possono essere sollevate per la prima volta con la comparsa conclusionale e anche in appello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Giustizia e sentenze

Le indicazioni delle Sezioni unite

1

IL RAGGIO D'AZIONE I limiti dell'indagine

Il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini richieste e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario per rispondere ai quesiti che gli sono sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda, o

delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio. Se il Ctù si spinge ad accertare fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda, si colloca al di fuori dei limiti della domanda e da ciò deriva la nullità assoluta della perizia, rilevabile d'ufficio o su impugnazione di parte. *Cassazione a Sezioni Unite, sentenze 3086 del 1° febbraio 2022 e 6500 del 28 febbraio 2022*

2

RILIEVI E CONTESTAZIONI Nella comparsa conclusionale

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio (se non sono eccezioni di nullità relative al suo procedimento) costituiscono argomentazioni difensive, che quindi possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano fatti nuovi, nuove domande o eccezioni o nuove

prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della Ctù. Il giudice ha però il potere di valutare, alla luce delle circostanze del caso, se il comportamento delle parti sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità e, in caso positivo, può tenerne conto nella regolamentare le spese di lite. *Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 5624 del 21 febbraio 2022*